

## DIRITTO DI RESISTENZA E SISTEMA COSTITUZIONALE ITALIANO.

### *Linee di ricerca tra attualità e prassi.*

di Rosangela Cassano \*  
(29 luglio 2009)

**Sommario:** 1. *Resistenza: identikit. Premesse metodologiche.* – 2. *Resistenza e contestazione; due facce, la stessa medaglia?* – 3. *Resistenza, rivolta, rivoluzione: differenze essenziali.* - 4. *Resistenza e colpo di Stato.* – 5. *Cenni all'elaborazione concettuale del diritto di resistenza.* – 6. *Assemblea Costituente e diritto di resistenza.* - 7. *Il silenzio e l'eloquenza del testo costituzionale.* – 8. *Forme di resistenza nei "congegni istituzionali" con specifico riferimento alla fenomenologia dei poteri presidenziali.* – 9. *Resistenza "confermativa" e conclusioni possibili.*

1. La variabilità storica dell'articolazione del rapporto tra governanti e governati ciclicamente ripropone all'attenzione non solo del dibattito dottrinale, ma anche del comune sentire, il problema della configurabilità e dei limiti di un supposto diritto di resistenza<sup>1</sup>, in merito alle alterne vicende degli attori politici.

Data per presupposta l'esistenza di una qualche forma di "resistenza" idonea ad assumere la qualifica di "diritto", appare necessario punto di partenza della presente riflessione considerarne la mutevolezza dal punto di vista soggettivo; il soggetto passivo, infatti, varia in relazione al variare delle forme di Stato e forme di governo storicamente attuate, mentre il soggetto attivo ( e quindi coloro i quali verranno di volta in volta ritenuti titolari di tale diritto) può configurarsi, e concretamente si configura, in maniera diversa a seconda della ragione giustificatrice che a tale diritto di volta in volta si attribuisce.

Il baricentro della nozione tradizionale di resistenza come reazione all'illegittimità dell'azione politica, si sposta, quindi, in relazione alla modificazione dei criteri identificativi dei soggetti politici.

Già da queste brevissime premesse è agevole cogliere una delle peculiarità imprescindibili di qualsiasi trattazione sul diritto di resistenza, e cioè la distinzione tra potere legittimo e illegittimo<sup>2</sup>, in relazione sia al suo momento costitutivo, sia al momento del suo esercizio.

Non stupisce, quindi, che il dibattito sulla resistenza al potere abbia attraversato i secoli e, implicitamente o meno, abbia permeato le teorizzazioni di qualunque dottrina politica<sup>3</sup>, sia in senso positivo che negativo; neppure stupisce che si torni a discorrere di resistenza ogni qualvolta la legittimità del potere appaia dubbia, e

---

<sup>1</sup> In prima approssimazione, appare opportuno definire la resistenza "il diritto di un soggetto (individuo, gruppo, popolo) di non obbedire ad un potere illegittimo o agli atti del potere non conformi al diritto"; così F.M. DE SANCTIS, *Resistenza (diritto di)*, in Enc. dir., XXXIX, Milano, 1998, p. 995.

<sup>2</sup> Questo aspetto è messo in luce da F.M. DE SANCTIS, *ibidem*.

<sup>3</sup> "Tutta la storia del pensiero politico si può distinguere secondoché si sia messo l'accento sul dovere dell'obbedienza o sul diritto di resistenza", così N. BOBBIO, *La resistenza all'oppressione, oggi*, in AA. VV., *Studi sassaresi*, III, *Autonomia e diritto di resistenza*, Milano, 1973, p. 15.

gli strumenti per contrastare eventuali straripamenti del potere stesso siano percepiti come effettivamente insufficienti.

Lungi dal voler dare corpo a una riflessione sterile e meramente teorica si vuole offrire, in questa sede, uno strumento alternativo e forse troppo spesso taciuto, per interpretare le odierne dinamiche della democrazia rappresentativa, o almeno alcune di esse.

Anche al fine di giudicare la legittimità della concreta fenomenologia del diritto di resistenza così come si manifesta nell'ordinamento, si esporrà una breve rassegna delle teorie sul diritto di resistenza pur senza spostare il punto di vista della questione dal "quanto più giuridico" al "prettamente filosofico".

Sebbene, dunque, per ovvii motivi, la questione del diritto di resistenza in sé non sia meramente giuridica, ma si presenti come un problema di confine e di intersezione fra diversi ambiti disciplinari, non si può non considerare che, laddove alla resistenza si assegni la qualifica di "diritto", subentri un problema di collocazione della stessa nell'ambito dell'ordinamento giuridico, soprattutto in considerazione del fatto che il testo costituzionale non la menziona espressamente.

Premessa metodologica all'intero lavoro è, quindi, la presa d'atto della interdisciplinarietà della tematica<sup>4</sup>, ma anche il tentativo di rivendicare una autonomia della riflessione giuridica e, nella specie, costituzionalistica, nella materia in esame. Difatti, il concreto manifestarsi della resistenza avviene sempre meno spesso *in interiore homini*, e sempre più spesso involge "congegni istituzionali"<sup>5</sup> e prassi costituzionali, sino al punto di portare parte della dottrina<sup>6</sup> a parlare di "resistenza confermativa"; ciò proprio in riferimento ad un sistema come il nostro, in cui, molto spesso, paradossalmente, è proprio l'osservanza del diritto (soprattutto costituzionale) a realizzare un atto di resistenza.

La tradizione dottrinale sul diritto di resistenza appartiene, dunque, al diritto pubblico, e, nella specie, al diritto costituzionale; malgrado il citato silenzio del testo costituzionale in merito, è opportuno anticipare che si aderisce, in questa sede, a quella dottrina<sup>7</sup> che ritiene il diritto di resistenza un principio cardine dell'ordinamento italiano. Si esporranno infatti le ragioni che hanno portato l'Assemblea Costituente ad escludere la resistenza dal novero dei diritti

---

<sup>4</sup> "La resistenza è un istituto del diritto pubblico, che, per amore dello Stato di diritto, ha bisogno di una elaborazione concettuale e che trova però la sua giusta collocazione nel diritto naturale e non si presta ad una caratterizzazione propria del diritto positivo". Così in W. WERTENBRUCH, *Per una giustificazione della resistenza*, in AA.VV., *Autonomia e diritto di resistenza*, cit., p. 341.

<sup>5</sup> La prima teorizzazione di forme di resistenza nei congegni istituzionali si deve a L. VENTURA, *Le sanzioni costituzionali*, Milano, 1981, pp. 139 ss. L'Autore si riferisce a ipotesi in cui la Costituzione prevede forme di garanzia alla sua integrità che si risolvono all'interno dello Stato-governo.

<sup>6</sup> Così A. CERRI, *Resistenza (diritto di)*, in *Enc. giur.*, XXVI, Roma, 1991.

<sup>7</sup> *Ex multis*, A. CERRI, *op.cit.*, p. 8, laddove afferma "Il diritto di resistenza è talmente coerente con i valori fondamentali del nostro sistema costituzionale, da non poter essere eliminato, senza eliminare quelli (a cui, in qualche modo, anzi, sopravvive). È, dunque, a sua volta, principio supremo". Inoltre, G. AMATO, *La sovranità nell'ordinamento italiano*, in *Riv. trim. dir. pubbl.*, 1962, n. 92, p. 98, definisce il diritto di resistenza "una ulteriore, essenziale implicazione della sovranità popolare".

espressamente garantiti dalla Costituzioni, le quali, lungi dall'essere un rifiuto della resistenza in sé, rappresentano invece la più ampia garanzia di un diritto siffatto.

Essenziale e, comunque, preliminare rispetto al nucleo essenziale di questo lavoro, sarà una delimitazione del campo di indagine atta a circoscrivere la "resistenza" vera e propria sia in senso positivo che in senso negativo, e quindi non solo descrivendone le caratteristiche, ma anche (e soprattutto) individuandone i caratteri discretivi rispetto ad altri concetti ad essa impropriamente sovrapposti.

Si osserverà anche che, per quanto precisa possa risultare una riflessione siffatta, collocabile sul piano della teoria generale in materia, la concreta manifestazione della "fenomenologia del disordine"<sup>8</sup> comporta una osmosi continua tra i vari concetti affini alla resistenza, sino al punto di confondersi nella cosiddetta "patologia costituzionale" della quale tutti i concetti fanno parte.

2. Sebbene troppo spesso sottovalutata o, addirittura ignorata dall'opinione dominante, la "fenomenologia del disordine" negli ultimi tempi si è riportata prepotentemente all'attenzione della dottrina non solo nazionale ma anche mondiale, recando con sé un corrispondente rinnovato interesse per i singoli fenomeni che ne fanno parte.

Il precedente temporalmente più vicino di tale riaffermazione è il fenomeno della contestazione del 1968, che ha portato autorevole dottrina a stabilire dei caratteri discretivi tra il diritto di resistenza così come elaborato dalle dottrine (soprattutto) giusnaturalistiche, e il rivendicato diritto di contestazione. La concreta realtà di quegli anni rendeva, quindi, imprescindibile una differenziazione dogmatica tra i due concetti; tale necessità è ancor oggi più che attuale, soprattutto perché i grandi movimenti di contestazione, di diversa natura ed ideologia, ancora largamente presenti ed incidenti nella realtà sociale del nostro Paese, fanno un uso promiscuo dei due termini, con una preferenza per l'invocazione della "resistenza", piuttosto che della "contestazione" quando si vuole ottenere l'effetto di una maggiore solennità.

In realtà, gli elementi comuni alla resistenza e alla contestazione che possono indurre in confusione concettuale fanno riferimento sia al modo di esercizio delle stesse che all'obiettivo finale dell'azione posta in essere: la resistenza e la contestazione, infatti, sono entrambi fenomeni extralegali (cioè non richiesti dall'ordinamento) e delegittimanti (in quanto volti ad operare un allontanamento da poteri o funzioni riconosciuti e disciplinati dall'ordinamento).

Per contro, gli elementi discretivi tra i due fenomeni si individuano in base ai loro rispettivi fenomeni contrari.

Posto che il contrario di resistenza è obbedienza, e il contrario di contestazione è accettazione, è chiaro che l'obbedienza ad una norma giuridica è un atteggiamento che, secondo la teoria generale del diritto, può ben esplicarsi in modo passivo, in quanto frutto di meccanica ripetizione abitudinaria; l'accettazione

---

<sup>8</sup> "On privilégie l'ordre et l'on tend à considérer le désordre comme une manifestation marginale, destinée à être de plus en plus comprimée", J. BAHECHLER, *Ordre et désordre dans les systèmes pluralistes*, in AA. VV., *Autonomia e diritto di resistenza*, cit., p. 158.

di una norma giuridica, invece, implica un atteggiamento attivo di consapevolezza interiore dell'utilità della norma stessa.

*A contrario*, da una siffatta osservazione si può ricavare che “in quanto contraria all'obbedienza, la resistenza comprende ogni comportamento di rottura contro l'ordine costituito, che mette in crisi il sistema per il suo stesso prodursi, come accade in un tumulto, in una sommossa, in una ribellione, in un'insurrezione, sino al caso limite della rivoluzione; lo mette in crisi ma non lo mette necessariamente in questione<sup>9</sup>.

Pertanto, mentre un atto di resistenza è necessariamente pratico e può arrivare ad esplicarsi attraverso fenomeni di violenza, un atto di contestazione è necessariamente culturale e la violenza che si può manifestare attraverso di esso è puramente e meramente astratta, ideologica<sup>10</sup>.

Per chiarire ulteriormente l'autonomia di ciascun concetto rispetto all'altro, è opportuno evidenziare la pensabilità dei due “casi – limite di una resistenza senza contestazione (l'occupazione di terre da parte di contadini affamati) e di una contestazione cui non segue alcun atto eversivo che possa chiamarsi di resistenza (l'occupazione di aule universitarie, che è certamente un atto di resistenza, non ha sempre necessariamente caratterizzato la contestazione del movimento studentesco)”<sup>11</sup>.

Tuttavia, è palese quanto spesso sia difficile applicare questa distinzione dogmatica alla fenomenologia empirica di un movimento, dato che molto spesso i confini tra le due categorie concettuali della resistenza e della contestazione vengono erosi nel caso in cui un atto di resistenza nasca e si sviluppi in forza di un supporto ideologico-culturale di contestazione nei confronti di un determinato sistema.

Pertanto, quasi sempre la collocazione della resistenza sul piano pratico e della contestazione sul piano teorico, risulta inidonea a qualificare la molteplice fenomenologia di movimenti di contestazione del sistema e di resistenza allo stesso che ormai si sono imposti come parte integrante della realtà sociologico-culturale italiana e mondiale.

In conclusione, il dibattito sulle caratteristiche discrete di resistenza e contestazione, nel momento in cui smette di assestarsi su un piano puramente dogmatico e viene applicato alla concreta fenomenologia dei due concetti, perde gran parte della sua linearità, che resta tale, quindi, soltanto in una elaborazione concettuale *in vitro*.

3. Come emerso anche in sede di Assemblea costituente, i confini più labili tra la resistenza e i fenomeni ad essa in qualche modo analoghi si rinvengono allorchè

---

<sup>9</sup> “In quanto contraria all'accettazione, la contestazione si riferisce, più che ad un comportamento di rottura, ad un atteggiamento di critica che mette in questione l'ordine costituito senza metterlo necessariamente in crisi”, N. BOBBIO, *op. cit.*, p.16.

<sup>10</sup> “Mentre la resistenza, anche se non è necessariamente violenta, può giungere all'uso della violenza, la violenza del contestatore è pur sempre soltanto ideologica”. N. BOBBIO, *op. cit.*, p.17.

<sup>11</sup> N. BOBBIO, *ibidem*.

si tratta di discernere la resistenza dalla rivoluzione o dalla rivolta. Queste ultime hanno in comune tra loro il carattere dichiaratamente illegittimo della loro venuta ad esistenza e nutrono entrambe un obiettivo di difesa delle elementari esigenze dei consociati.

Tuttavia, mentre con il termine “rivolta” si intende una sollevazione, più spontanea che organizzata, generata dall’insofferenza nei confronti di singole espressioni del potere costituito, con la rivoluzione è l’intero sistema che si mira a rimuovere<sup>12</sup>.

È chiaro a questo punto che rivoluzione e rivolta trovano il proprio fondamento essenzialmente nell’*utilitas*; la resistenza, invece, in quanto mira a riaffermare la legittimità dell’ordinamento giuridico violato, ha fondamento nello *ius. In primis*, un atto di resistenza può realizzarsi in forma collettiva o individuale, mentre sia la rivolta che la rivoluzione sono fenomeni necessariamente collettivi.

La resistenza, inoltre, in quanto vero e proprio diritto, deve trovare una qualche legittimazione, diretta o indiretta, nel diritto positivo; la rivoluzione, invece, comporta un vero e proprio abbattimento dell’ordinamento giuridico e l’instaurazione di uno nuovo<sup>13</sup>, attuati in modo illegale, cioè con un procedimento non previsto nel precedente ordinamento<sup>14</sup>.

In dottrina si evidenzia che, malgrado l’esistenza di una tale differenziazione sul piano della mera teoria generale, alcune forme di resistenza al potere sono invece funzionali a (o, almeno, preparatorie di) uno sbocco rivoluzionario<sup>15</sup>, pur se non necessariamente violento<sup>16</sup>.

<sup>12</sup>

Esiste un celebre aneddoto in cui è marcata la differenza tra rivolta e rivoluzione, riportato da H. ARENDT, nel saggio *Sulla rivoluzione*, Milano, 1996, p.47. La notte del 14 luglio 1789, il duca de La Rochefoucauld-Liancourt riferì a Luigi XVI dei disordini che erano accaduti a Parigi quel giorno. Si narra che il re esclamò “*C’est un revolte!*”, e il duca lo corresse: “*Non sire, c’est un révolution*”, per sottolineare che i fatti della Bastiglia erano qualcosa di più irresistibile e pericoloso di una semplice rivolta.

<sup>13</sup> “L’assoluta positività del diritto – intesa come origine esclusiva da un volere soggettivo determinato – è dunque la condizione presupposta per l’operare della rivoluzione nella dimensione del diritto” (G.FIASCHI, *op. cit.*, p.70).

*Ibidem*, si definisce la rivoluzione *Rechtsbruch und Rechtsschöpfung*, cioè “negazione del diritto e creazione del diritto, o – meglio – creazione del diritto “in quanto” sua negazione assoluta recata da un volere esclusivo secondo il modello giuridico della positività univoca”.

L’Autore, *op. cit.*, p. 95, conclude la sua trattazione sulla rivoluzione affermando che “non si tratta tanto di una sorta di “diritto di resistenza” professato in nome di norme giuridiche pre-positive o “naturali”, bensì della confutazione esercitata entro il processo dialettico di positivizzazione del diritto, inteso come continua dinamica nella quale “far valere”, senza astratte fratture o equivoci dualismi, la vigenza universale dell’Intero”.

<sup>14</sup>

J. BAECHLER, *op. cit.* p. 158, definisce la rivoluzione “*la prise du pouvoir au service de l’imposition d’un nouvel ordre*”.

<sup>15</sup>

Tale aspetto è sottolineato anche da A PASSERIN D’ENTREVES, *Legittimità e resistenza*, in AA. VV. *Autonomia e diritto di resistenza*, *cit.*, p.37. Egli configura ipotesi di resistenza attiva “nel momento in cui si accetta o addirittura si proclama l’uso della violenza: violenza che può essere esercitata individualmente, con gesti isolati di tipo anarchico, oppure in forma collettiva e organizzata. Il potere costituito è qui apertamente contestato, e la via aperta verso la forma suprema e globale di sovvertimento politico comunemente designato come rivoluzione”.

<sup>16</sup>

F.M. DE SANCTIS, *op. cit.*, p. 1002. Contestualmente, l’Autore riporta come esempio la dottrina gandhiana della non-violenza (*ahimsa*), che annovera “tra le teorie della resistenza al potere con finalità rivoluzionaria; in quanto determinata essenzialmente ad un mutamento radicale dell’universo etico-politico rispondente ad un ordine di valori religiosi, la fede nei quali soltanto dà al *satyagrahi* la sua forza e alla *satyagraha* la sua legittimazione. Anche se lo si è affermato da parte di diversi autori, la *satyagraha* non sembra assolutamente assimilabile ad alcuna forma di resistenza passiva; essa è bensì concepita da Gandhi come “uno dei più potenti metodi di azione diretta” cui, per altro, bisogna ricorrere solo in ultima istanza: essa è una via senza ritorno che va imboccata allorché tutti gli altri mezzi leciti sono stati messi alla prova e sono falliti”.

Sebbene anche la fenomenologia di questi concetti sia suscettibile di annullare o quantomeno indebolire la distinzione dogmatica tra gli stessi, essa non smette, comunque, di avere rilevanza per il diritto positivo<sup>17</sup>, ben operando, evidentemente, in altri campi, la scienza della sociologia o della storia.

4. Il colpo di Stato è la trasformazione dell'ordinamento costituzionale statale attraverso l'attività incostituzionale di un suo organo<sup>18</sup>.

La dottrina si è soffermata soprattutto sulla distinzione tra colpo di Stato e rivoluzione, concludendo che quest'ultima opera "dal basso" (o dalla base) e al di fuori degli organi costituzionali, mentre il colpo di Stato opera nella ristretta cerchia delle istituzioni governative medesime, e cioè "dall'alto" (o dal vertice)<sup>19</sup>.

Ciò non toglie che concretamente esista la possibilità di una partecipazione delle masse ad un colpo di Stato, ma anche in tal caso la distinzione resta ferma, dato che la rivoluzione ha carattere di spontaneità e di disordine, mentre il colpo di Stato ha "carattere di manovra concertata nell'attuazione di un piano accuratamente predisposto"<sup>20</sup>.

Una volta chiarita la distinzione tra resistenza e rivoluzione, è sulla scorta di essa che bisogna cogliere la differenza tra resistenza e colpo di Stato.

Anche queste due categorie concettuali divergono l'una dall'altra sotto un duplice ordine di aspetti, cioè quello dei soggetti attivi e quello dell'obiettivo finale dell'azione da questi posta in essere.

La resistenza, difatti, ha origine in un impulso individuale o collettivo dello Stato-comunità; il colpo di Stato, invece, nasce necessariamente nello Stato-apparato, e, in particolare, nei corpi armati di questo facenti parte.

La resistenza, inoltre, mira a ripristinare una legittimità "fondata sui diritti dell'uomo"<sup>21</sup>; il colpo di Stato invece mira a sostituire proprio una siffatta legittimità con una legittimità "fondata sul potere"<sup>22</sup>.

Un ulteriore carattere discretivo tra colpo di Stato e resistenza è basato sul concetto di forza; in base alla distinzione tra resistenza attiva e passiva, infatti, appare chiaro che i fenomeni di resistenza non sempre sono fondati su atti di

---

La dottrina gandhiana è stata presa in considerazione anche da A PASSERIN D'ENTREVES, *op. cit.*, p. 37.

<sup>17</sup> "Solo la resistenza rivendica una sua legittimità, e, dunque, assume per il giurista aspetti altamente problematici, mentre la rivolta e la rivoluzione sono atti dichiaratamente illegittimi, e, dunque, interessano il costituzionalista solo in sede di teoria generale", A. CERRI, *op. cit.*, p. 3.

<sup>18</sup>

Per una compiuta trattazione sul colpo di Stato, e per la bibliografia di riferimento, si rimanda a V.GUELLI, *Colpo di Stato*, in *Enc. dir.*, VII, Milano, 1960.

<sup>19</sup>

Storicamente, i colpi di Stato che si sono più frequentemente verificati sono stati quelli effettuati dal potere esecutivo, in danno del Parlamento, o dall'esercito, che assume tutto il potere, in danno del Parlamento e dei precedenti organi del potere esecutivo; esempio di ciò è anche quanto recentemente avvenuto in Honduras.

<sup>20</sup>

V. GUELLI, *op. cit.*, p.675.

<sup>21</sup> A. CERRI, *op. cit.*, p.3.

<sup>22</sup>

A. CERRI, *ibidem*.

forza, mentre il carattere della forza è necessario e immanente in un'ipotesi di colpo di Stato<sup>23</sup>.

5. Dando credito a chi ritiene che, generalmente, “la storia si pone come domanda, e il pensiero politico come risposta”<sup>24</sup>, appare verosimile affermare che il pensiero filosofico sulla resistenza si è sempre sviluppato di pari passo all'evoluzione dello Stato moderno, nel processo storico che si è consumato, essenzialmente, nel periodo compreso tra il XII e il XIX secolo, e che va dalla dissoluzione dello Stato per ceti alla formazione dello Stato di diritto, passando per le teorie e i regimi assolutistici e per il costituzionalismo.

Difatti, è proprio in questo intervallo di tempo che è possibile individuare le linee direttrici essenziali dei principali atteggiamenti teorici relativi al tema, posto che la fase antecedente al secolo XVI è meramente preparatoria (storicamente e filosoficamente) rispetto al vero e proprio interesse nei confronti della resistenza al potere, che si avrà nell'ambito delle elaborazioni giusfilosofiche relative al problema dei limiti al potere sovrano<sup>25</sup>.

Sebbene la questione della resistenza all'autorità sia sorta contemporaneamente al costituirsi dei primi gruppi sociali, essa risulta acquisire peculiari caratteristiche soltanto nella riflessione giusfilosofica dell'età moderna, contemporaneamente all'emersione del valore della comunità sociale, e dell'individuo, rispetto allo Stato.

La dissoluzione dello Stato per ceti è imputabile alla pretesa della nobiltà di affermarsi come soggetto politico; tale situazione incrinerà il rapporto tra principe e assemblee cetuali, e la sconfitta dei ceti agevolerà, anche se indirettamente, la caratterizzazione assolutistica dello Stato moderno, dato che il dualismo di potere caratteristico dell'ordinamento cetuale aveva costituito una sorta di barriera al formarsi di un potere assoluto, proprio perché non veniva lasciato a quest'ultimo alcuno spazio di formazione<sup>26</sup>.

<sup>23</sup>

W. WERTENBRUCH, *op. cit.*, pp.39-40, definisce la resistenza passiva come “un semplice perseverare in uno stato di disobbedienza ad ordini astratti e concreti di chi detiene il potere e comunque resistenza senza ricorso alla violenza. Comportamento passivo, cioè un'omissione (...) può anche essere resistenza violenta che costringe l'usurpatore ovvero chi detiene il potere a desistere dal fare ulteriore violazione alla costituzione, e questo grazie ad una indiretta generazione di contropressioni”.  
D'altra parte occorre anche sottolineare che “resistenza attiva (un agire) non è sempre necessariamente resistenza violenta”.

<sup>24</sup> A. JELLAMO, *Il problema dello Stato*, Cosenza, 2001, p. 8.

<sup>25</sup> Il vero e proprio interesse nei confronti della resistenza al potere si avrà “soprattutto a partire dal XVI secolo, nel seno delle teorie dei limiti al potere sovrano, mentre la necessaria obbedienza del suddito ai comandi del sovrano, anche se ingiusti, è propria delle dottrine monarchico-assolutistiche”, L. VENTURA, *op. cit.*, p. 169.

<sup>26</sup> Per una trattazione esauriente del rapporto tra ceti (*Stände*) e principe, si rinvia a G. POGGI, *La vicenda dello Stato moderno. Profilo sociologico*, Bologna, 1988, pp. 85 ss.

*Ibidem*: “Il principe era tale precedentemente al «patto di dominio» contratto con gli *Stände*, indipendentemente da questo. Determinati individui o corpi potevano rapportarsi a lui in termini tuttora feudali; ma gli *Stände* necessariamente lo contempivano e riconoscevano come sovrano, come l'incarnazione di una maestà e di un diritto più elevati, che incutevano un rispetto più profondo. Era al principe così concepito che gli *Stände* offrivano corporativamente, nei termini del patto, sia il loro appoggio che la loro resistenza. Poiché questo secondo fenomeno – la resistenza degli *Stände* al principe – è spesso posto in risalto da chi ne analizza la posizione, è il caso di chiarire in primo luogo che tale resistenza era legittima (in quanto comportava che gli *Stände* facessero appello ai propri diritti) e in secondo luogo che spesso furono gli stessi principi che presero l'iniziativa di fare costituire gli *Stände*”.

A portare all'attenzione dei governati il problema della resistenza, contribuì, poi, anche la rivendicazione di un diritto papale di deposizione del sovrano, nella vicenda di Gregorio VII ed Enrico III<sup>27</sup>. Difatti, in questa occasione, si affermò implicitamente il principio per il quale l'obbedienza al sovrano non è assoluta ed incondizionata, ma è dovuta sino a quando il sovrano stesso adotti una condotta conforme ai dettami della Chiesa.

In effetti, le teorie sulla resistenza che in tale contesto si sviluppano, si richiamano tutte ad un ideale religioso, e sono ad esso funzionali<sup>28</sup>.

Nella riflessione di Tommaso d'Aquino, ad esempio, la resistenza è giustificabile se viene meno la conformità tra legge e bene comune, proprio perché il sovrano in tal caso pecca nei confronti di Dio e degli uomini, e pertanto l'opposizione ad esso (sempre collettiva, e mai individuale) è non tanto un diritto ma un vero e proprio dovere<sup>29</sup>.

La Riforma Protestante coinvolge e condiziona l'intera storia dell'Europa del XVI secolo, e contribuisce all'intrecciarsi sempre più stretto del diritto di resistenza con la sua giustificabilità in forza della fede religiosa.

Lutero, negli scritti dedicati all'argomento, contrappone alla completa libertà interiore del credente la totale subordinazione dello stesso all'autorità civile, essendo la ribellione un modo poco pertinente all'affermarsi del regno di Dio; ribellandosi all'autorità, infatti, i cittadini si arrogerebbero una prerogativa che è propria soltanto di Dio. Se l'autorità è tirannica, o, comunque, utilizza male il potere ricevuto da Dio, non spetta ai sudditi ribellarsi, perché Dio è l'unico legittimato a punire il sovrano<sup>30</sup>.

*Contra*, il protestante calvinista Phillippe du Plessis-Mornay, il quale, svincolando la legittimità del diritto di resistenza dalla necessaria presenza di un motivo d'ordine religioso facente capo all'eresia, apre la strada ad altre ipotesi di legittimità di tale diritto, del tutto indipendenti dal problema della fede<sup>31</sup>.

---

<sup>27</sup> In risposta ai provvedimenti di Enrico III sulla questione delle investiture, e in particolare sul *Principatus in electione Papae*, che imponeva la scelta del pontefice all'interno di una rosa di nomi indicati dall'imperatore, nel 1075 Gregorio VII vietò, sotto pena di scomunica, l'investitura laica degli ecclesiastici e affermò il diritto papale di deposizione dell'imperatore.

<sup>28</sup> Nel 1159 con il *Policraticus*, Giovanni di Salisbury, distinguendo tra re e tiranno, afferma il dovere di obbedienza al primo, e l'illegittima autorità del secondo; alla luce di una tale considerazione, l'Autore lega il sovrano all'osservanza della legge; laddove dovesse mancare tale soggezione, non vi sarebbe più legittima sovranità, ma solo tirannia. La differenza tra il tiranno e il principe, infatti, consiste proprio nell'osservanza delle leggi, e nel criterio dell'utilità comune con cui egli governa il suo popolo. Contro il tiranno è lecita non solo la resistenza, ma anche il tirannicidio.

<sup>29</sup> Si rintraccia nella dottrina di Tommaso "un chiarissimo indizio di quella trasformazione del principio (giuridico) del consenso, come condizione di validità del comando, nel principio (politico) del consenso come condizione di legittimità del potere, che è caratteristica del pensiero politico medioevale e che, attribuendo un significato nuovo alla dottrina romana della derivazione del potere dal popolo, spianava la via alla moderna dottrina della sovranità popolare" (A. PASSERIN D'ENTREVES, *La dottrina dello Stato*, Torino, 1962, p. 273).

<sup>30</sup> Anche Calvino supporta il rifiuto dell'opposizione al potere politico, e l'illegittimità della disobbedienza al sovrano, sebbene egli proponga l'istituzione di magistrati che abbiano il compito di arginare, ove necessario, l'arbitrio dei governanti. E' Knox che, seppur all'interno del medesimo contesto storico e culturale, si discosta dal pensiero di Lutero e Calvino in merito alla legittimità dell'opposizione al sovrano; egli infatti, in una prospettiva che coinvolge le fondamenta dell'ideologia calvinista, configura un dovere di resistenza nei confronti del sovrano che violi la propria responsabilità di fronte a Dio, rendendosi quindi colpevole di eresia.

<sup>31</sup> Nelle *Vindictae contra tyrannos* (1579), l'Autore affronta il problema della resistenza al potere presupponendo un duplice patto: il primo (tra Dio, da una parte, e il re e il popolo dall'altra) istitutivo della

L'assolutismo dai contorni incerti<sup>32</sup> teorizzato da Bodin risponde all'esigenza, avvertita dall'Autore, di bilanciare la necessità di garantire alla Francia del tempo una qualche forma di continuità con le tradizioni e quella di rinsaldare il più possibile i poteri della Corona. È ovvio che i limiti imposti al sovrano sono espressione della prima esigenza; il problema della resistenza sorge proprio nel momento in cui il sovrano si rende colpevole della violazione di quei principi e di quelle leggi. Bodin fa del problema una "questione di diritto" basata essenzialmente sulla distinzione tra il sovrano che è tale in forza di un titolo legittimo e quello che non può vantare tale titolo, e oscilla in base alla questione dell'appartenenza della sovranità. Nel primo caso, infatti, tale questione viene risolta a favore del sovrano, unico legittimo detentore della sovranità, non passibile pertanto di alcun tipo di giudizio o protesta da parte dei governati. Nel secondo caso, posto che la sovranità non può appartenere al sovrano, è il popolo detentore della sovranità legittimato a procedere contro il tiranno, anche, ove necessario, mediante l'utilizzo di mezzi violenti.

La grande lacuna della teoria di Bodin è la mancanza di un fondamento del dovere di obbedienza dei governati nei confronti dei governanti; i nodi lasciati da Bodin vengono sciolti da Hobbes, mediante l'incardinamento dello Stato sulla figura del sovrano pienamente *legibus solutus*.

Storicamente, è opportuno leggere la sistemazione teorica hobbesiana<sup>33</sup> come risposta all'esigenza di unità del potere a fronte delle divisioni e delle frammentarietà dello stesso nell'Inghilterra assolutistica dilaniata da un duplice scontro: quello tra Parlamento e Corona, da un lato, e quello tra dimensione politica e religiosa, dall'altro<sup>34</sup>.

---

natura religiosa del vincolo; il secondo (tra il popolo e il re) rende la giustizia come ragione del governo e dell'obbedienza. Pertanto, è solo a Dio che occorre dedicare un'obbedienza assoluta, laddove è relativa l'obbedienza dovuta al sovrano: "il primo patto contiene le premesse per la giustificazione religiosa dell'opposizione (la deposizione del re eretico); il secondo patto contiene le premesse per la sua giustificazione politica (la deposizione del tiranno). Tiranno è il re che viola gli obblighi pattizi nei confronti del popolo, indipendentemente da ogni eventuale violazione degli obblighi assunti con Dio".

<sup>32</sup> Ciò che, teoricamente e storicamente, caratterizza l'assolutismo è, innanzitutto, un processo di autonomizzazione della politica che riassume in sé il diritto e la morale; la politica trova in se stessa, e nel mantenimento del potere, l'unico suo fine. Si afferma quindi con pienezza il principio della ragion di Stato concepito da Botero e, in qualche misura, anticipato da Machiavelli. Occorre inoltre chiarire sin d'ora che l'assolutismo non è una forma extra-legale di esercizio del potere, ma, al contrario, è parte di una dimensione istituzionale e concretamente istituzionalizzata e non appare pertanto assimilabile né alla tirannia né al dispotismo; queste ultime hanno in comune, infatti, l'origine essenzialmente illegittima del potere, o perlomeno priva di legittimazione su base ereditaria. Ne consegue che, vigente l'assolutismo, la resistenza non può trovare giustificazione sul piano dell'usurpazione del potere legittimamente detenuto da altri, come invece avveniva nelle teorizzazioni classiche o in quella di Tommaso d'Aquino. Al nome di Bodin viene tradizionalmente associata la prima compiuta definizione di sovranità come "*maiestas summa in cives ac subditos legibusque soluta potestas*"; ed è proprio sulla teorizzazione essenzialmente giuridica della sovranità che prende corpo l'impianto teorico dell'assolutismo, che ha come oggetto un sovrano che tuttavia non è propriamente *legibus solutus*, perché vincolato alle *leges imperii*, alle leggi divine, al rispetto dei patti e della proprietà privata dei sudditi; in sostanza, egli è *solutus* quasi esclusivamente in relazione alle leggi da lui stesso emanate. A mero titolo esemplificativo, si rimanda a J. CHEVALLIER, *Le grandi opere del pensiero politico*, Bologna, 2005

<sup>33</sup> La costruzione sistematica di Hobbes "si presenta come un tutto rigoroso e coerente, in cui le conseguenze più estreme sono tratte con logica implacabile da poche, fondamentali premesse circa la natura dell'uomo e la sua capacità di conoscere e operare", A. PASSERIN D'ENTREVES, *op. ult. cit.*, p. 151.

<sup>34</sup> Hobbes (1588-1679) vive infatti in pieno regime assolutistico, e in piena lotta di religione tra anglicani e cattolici, nonché, all'interno della stessa confessione anglicana, tra sostenitori e oppositori dell'assolutismo regio.

In Hobbes, la resistenza è lecita solo sul piano del diritto naturale<sup>35</sup>, ma assolutamente inammissibile sul piano del diritto civile, poiché per diritto civile non è possibile sciogliere il vincolo di obbligazione istituzionalizzato con il patto sociale di cui il sovrano non è parte e, pertanto, non è da esso vincolato.

I temi e le implicazioni della Riforma Protestante, e il nascente individualismo sotteso alla teoria politica di Hobbes contribuirono alla nascita e allo sviluppo, storico e ideologico, del costituzionalismo. La diversità di fondo che impregna le singole costituzioni dei singoli Paesi non agevola, ovviamente, l'individuazione di una nozione comune a tutta la fenomenologia del costituzionalismo, che è invece da rinvenire nel ripudio assoluto del concetto paternalistico di Stato e di potere.

Capostipite del pensiero costituzionalistico è tradizionalmente considerato John Locke, che, soprattutto nel secondo dei due *Trattati Sul Governo*, pone le basi della tradizione di pensiero costituzionalistica.

Sebbene non introduca molti elementi di novità rispetto all'elaborazione filosofica precedente, Locke riesce a sistematizzare i principi emersi dalla lotta decennale tra Corona e Parlamento<sup>36</sup>.

La ragione del diritto di resistenza è implicita nella struttura contrattualistica del pensiero dell'Autore, con riferimento al fine per il quale è istituito il potere ed è correlata alla ragione dell'obbedienza. Infatti, il consenso al governante è dovuto nella misura in cui egli si attiene ai limiti per i quali gli è stato delegato il potere; nel momento in cui tali limiti vengono oltrepassati, il vincolo di obbligazione cessa, e si apre la fase del diritto di resistenza.

Il diritto di resistenza, dunque, esula dall'ordinarietà politica: prima di ricorrere ad essa come *extrema ratio*, le garanzie costituzionali prevedono mezzi intermedi, che permettono di impugnare atti illegali e di difendersi dalle prevaricazioni dell'autorità politica<sup>37</sup>.

L'atteggiamento di Kant nei confronti del problema della resistenza al potere è, infatti, quantomeno ostile<sup>38</sup>; egli vede nella resistenza un vero e proprio

---

<sup>35</sup> "L'obbligazione dei sudditi verso il sovrano è intesa durare fintantoché – e non più di quanto – dura il potere con cui quegli è in grado di proteggerli. Per nessun patto, infatti, si può abbandonare il diritto che gli uomini hanno, per natura, di proteggere se stessi quando nessun altro può proteggerli. (...) Il fine dell'obbedienza è la protezione; e ad essa la natura indirizza l'obbedienza e lo sforzo di conservarla dell'uomo, dovunque questi la veda – nella propria spada o in quella di un altro", Cfr. *Leviatano* (1651), parte II, CAP. XXI, p. 184. Il passo appena riportato sembrerebbe propendere per una legittimazione della resistenza al sovrano, ma una tale conclusione distruggerebbe tutta la costruzione della figura del sovrano *legibus solutus*, personificazione dello Stato.

<sup>36</sup> Tra i teorici che hanno senza dubbio influenzato il pensiero di Locke, è inevitabile menzionare Althusius (1557-1638) che ancora la nascita dello Stato ad un contratto, esito della naturale socialità dell'uomo, e, sulla base del principio della sovranità popolare, rivendica l'opposizione come diritto ancora collettivo, da esercitarsi attraverso il tramite di una speciale categoria di magistrati (efori). Ulteriore antecedente del pensiero di Locke è da rinvenirsi nel *De iure bellis ac pacis* (1625) di Grozio. Quest'ultimo innesta la trattazione del diritto di resistenza su una concezione del diritto che è naturale in quanto sgorga dalla ragione, e solo per questo universale, come la ragione stessa. Il diritto di resistenza perde i connotati di eccezionalità e di risorsa extra-legale, per collocarsi in una sistematica di garanzie tendenti a porre dei limiti riconoscibili per i governanti nell'esercizio delle loro funzioni.

<sup>37</sup> La resistenza è, dunque, "la sanzione massima, cui si può fare ricorso quando il sistema sanzionatorio di diritto positivo salta proprio perché sono i governanti a violare i diritti per la cui protezione quel sistema è sorto", L. VENTURA, *op. cit.*, p. 176.

sovertimento dell'ordine giuridico, e un ritorno allo stato di confusione e barbarie precedentemente superato con il *contractus originarius*<sup>39</sup>.

Infatti, perché la resistenza fosse legittima, occorrerebbe una legge *ad hoc* che la rendesse tale, che la qualificasse come diritto; ma una legge siffatta sarebbe una contraddizione, perché implicherebbe che il potere sovrano, attraverso un atto che è esplicazione della sovranità, si riconoscesse come non più sovrano.

Persino nell'ipotesi di un governo istituito illegittimamente, ad esempio attraverso una rivoluzione, l'obbligo di obbedienza non smette di esistere, perché prescinde dal modo dell'origine dello Stato. L'unico strumento legittimo di "resistenza" è l'uso pubblico della ragione, cioè il diritto di critica dei sudditi rispetto all'operato del sovrano, la cosiddetta "libertà della penna"<sup>40</sup>.

Tocqueville è il primo a cogliere le minacce alla libertà operanti nella società democratica moderna; egli, sulla base dell'esperienza delle rivoluzioni liberali e industriali in Europa e in America, prende atto della tendenza degli Stati alla democrazia e all'uguaglianza, ma al contempo rileva che alla democrazia non è necessariamente connaturata la libertà. La teoria di Tocqueville troverà grande riscontro nel pensiero di John Stuart Mill, che in *On Liberty* (1859), afferma che la "tirannia della maggioranza", già paventata da Tocqueville stesso, si esercita in modo non direttamente tangibile, ma in modo sottile, su basi capillari e diffuse, ed è, pertanto, perfettamente compatibile con un regime democratico, e con un ampio consenso popolare ad esso sotteso. Il rischio è quello di offrire alle maggioranze una sorta di potere di insediamento che le rende più difficilmente amovibili, e di porre le minoranze in una condizione tale da non poter far valere su un piano di parità le proprie posizioni. In una situazione in cui non vengono sufficientemente garantiti i diritti delle minoranze diventa proporzionalmente più difficile la configurabilità di un diritto di resistenza; pertanto, conclude l'Autore, il principio di maggioranza necessita di correttivi che possano prevenire le degenerazioni antidemocratiche<sup>41</sup>.

E' indubbio che, nel periodo successivo alla Rivoluzione francese, il dibattito sul diritto di resistenza sia scivolato in un oblio che perdurò nell'intero secolo XIX; è stato opportunamente rilevato che tale indifferenza da parte della dottrina del

---

<sup>38</sup> Marx definirà Kant "il filosofo della Rivoluzione Francese"; in realtà una tale affermazione necessita di alcune precisazioni, perché se è vero che l'Autore manifesta nei confronti della Rivoluzione un entusiasmo apparentemente inconciliabile con lo spirito irriducibilmente avverso ad ogni forma di disobbedienza al potere politico che pervade le sue opere, è vero anche, tuttavia, che tale entusiasmo è dovuto, più che alla Rivoluzione in sé, agli ideali ad essa sottesi, considerati da Kant un segnale di progresso dell'umanità. Ampie considerazioni sull'argomento si trovano in U. CERRONI, *Marx e il diritto moderno*, Roma, 1972.

<sup>39</sup> Un elemento innovativo, fortemente caratterizzante la filosofia kantiana, è la considerazione di tale *contractus* come fenomeno avulso dalla realtà storica, come "idea della ragione". In tal modo, egli riesce a sciogliere uno dei nodi lasciati dal contrattualismo: non era stato spiegato altrimenti, infatti, come fosse possibile collocare un istituto giuridico, quello contrattuale, in una realtà che, in quanto facente capo allo "stato di natura", risultava per definizione priva di riferimenti giuridici.

<sup>40</sup> Come acutamente sottolineato, "la negazione kantiana del diritto di resistenza è in realtà in contrasto con la filosofia morale di Kant fondata sull'autonomia del soggetto, ovvero con i principi basilari del suo liberalismo"; quest'ultimo aspetto di contraddizione verrà poi messo in luce da Jakob e Feuerbach. M. A. CATTANEO, *Considerazioni su diritto di resistenza e liberalismo*, in *Studi Sassaressi*, cit., p. 247.

<sup>41</sup> Quale considerazione conclusiva sul pensiero liberale, è interessante notare che esso, in realtà, "con un'umiltà che non si riscontra in nessun'altra dottrina politica, ha cercato di preconstituire i rimedi e le difese contro i difetti e i pericoli derivanti dallo stesso tipo di Stato che esso ha voluto fondare"; così M. A. CATTANEO, *op. cit.*, p. 222.

tempo è imputabile essenzialmente ad una prima motivazione di carattere ideologico e ad una seconda di carattere istituzionale.

Nell'ideologia ottocentesca, era dominante, infatti, la credenza nel cosiddetto "deperimento naturale dello Stato", dovuto alla contrapposizione teorica della società allo Stato, nella convinzione che, a fronte dell'arcaicità di quest'ultimo come forma di potere dell'uomo sull'uomo, fossero stanziati invece nella società i presupposti per il progresso storico. Tale concezione era supportata dalla convinzione che con gli allora recenti grandi avvenimenti storici (le tre grandi rivoluzioni: quella francese, quella scientifica e quella industriale) si fosse avviato un processo che avrebbe lasciato allo Stato, come potere meramente residuale, il monopolio dell'uso della forza, "a difesa, ma solo in ultima istanza, come *extrema ratio*, dell'antagonismo delle idee e della concorrenza degli interessi"<sup>42</sup>.

La seconda motivazione, quella di carattere istituzionale, si sostanzia essenzialmente nella costituzionalizzazione del diritto di resistenza e dei rimedi contro l'abuso del potere, che avviene attraverso i due istituti tipici della separazione dei poteri e della subordinazione di ogni potere statale, al limite anche di quello degli organi legislativi, al diritto (il cosiddetto «costituzionalismo»).

I rimedi contro l'abuso del potere si palesano, nel moderno Stato di diritto, nelle essenziali caratteristiche della costituzionalizzazione dell'opposizione<sup>43</sup> e dell'investitura popolare dei governanti, maggiormente garantita dal suffragio universale<sup>44</sup>.

A fronte della perdita di interesse verso la tematica della resistenza al potere nel secolo XIX, è da rilevare, invece, un notevole dibattito dottrinale, riaccessosi negli ultimi decenni, immediatamente prima ed immediatamente dopo l'entrata in vigore della Costituzione Italiana. Tale ritorno di interesse è dovuto essenzialmente al dissolvimento di quelle motivazioni che, sul piano ideologico e istituzionale, avevano portato, nell'Ottocento, all'accantonamento della tematica stessa. L'inconsistenza dell'idea della scomparsa dello Stato, la crisi della partecipazione popolare negli Stati democratici hanno gradualmente portato all'inevitabile ritorno del problema della resistenza, nella sua concreta fenomenologia storica, che è ben diversa da quella riscontrabile all'epoca delle teorie dei secoli precedenti; sono inevitabili, pertanto, delle differenze essenziali, che fanno da contraltare, invece, alla costanza di un tema che ha attraversato immutabilmente secoli di storia della filosofia politica europea.

Innanzitutto la resistenza è vista oggi, prevalentemente ma non esclusivamente, sotto l'aspetto collettivo, e non, come invece accadeva, prevalentemente ma non esclusivamente, nei secoli scorsi, sotto l'aspetto individuale, "sia rispetto al soggetto attivo che al soggetto passivo dell'atto o degli atti di resistenza"<sup>45</sup>.

---

<sup>42</sup> N. BOBBIO, *op. cit.*, p. 19.

<sup>43</sup>

"Un vero e proprio contropotere che può considerarsi, se pure un po' paradossalmente, come una forma di usurpazione legalizzata", N. BOBBIO, *op. cit.*, p.21.

<sup>44</sup>

Esso è da considerare "il mezzo attraverso cui avviene la costituzionalizzazione del potere del popolo di rovesciare i governanti", N. BOBBIO, *op. cit.*, p.21.

<sup>45</sup>

N. BOBBIO, *op. cit.*, p. 25.

Secondariamente occorre sottolineare un'ulteriore differenza in relazione al tipo di oppressione cui risulta lecito resistere, giacché oggi non è la forma di Stato, ma la compagine politica a costituire l'oggetto della resistenza<sup>46</sup>.

6. Nel secondo dopoguerra l'interesse per la tematica del diritto di resistenza si fece decisamente attuale, soprattutto in considerazione dell'introduzione dello stesso nelle Costituzioni di alcuni Paesi Europei<sup>47</sup>.

Attraverso gli strumenti propri del giusnaturalismo<sup>48</sup>, anche i Costituenti Italiani<sup>49</sup> si trovarono a confrontarsi sul tema, ma dal dibattito assembleare non derivò alcuna disposizione atta ad affermare quel diritto; la ragione di un tale silenzio in merito appare forse la più ampia legittimazione della resistenza quale principio cardine dell'ordinamento costituzionale italiano.

Nella Prima Sottocommissione incaricata di redigere il Progetto, nota come Commissione dei Settantacinque, la discussione sul diritto di resistenza prese l'avvio subito dopo l'approvazione dell'art. 2 del Progetto di Costituzione, evidenziando sin da subito la stretta connessione tra la tematica del diritto di resistenza e quella della sovranità. Il suddetto art. 2 così disponeva: "La sovranità dello Stato si esplica nei limiti dell'ordinamento giuridico formato dalla presente costituzione e dalle altre leggi ad essa conformi.

Tutti i poteri emanano dal popolo che li esercita direttamente o mediante rappresentanti da esso eletti".

---

<sup>46</sup>

"Ciò che si tende a rovesciare non è una determinata forma di Stato, ma una determinata forma di società, di cui le istituzioni politiche sono soltanto un aspetto", N. BOBBIO, *ibidem*.

<sup>47</sup>Il diritto di resistenza è stato inserito, infatti, in numerose Costituzioni del secondo dopoguerra, soprattutto nella Repubblica Federale Tedesca, che aveva dato origine all'orrore nazista. Così, la Costituzione del Lander dell'Assia del 1.12.1946, all'art.147 afferma: "La resistenza contro l'esercizio contrario alla Costituzione del potere costituito è diritto e dovere di ciascuno". La Costituzione del Lander di Brema del 21.10.1947 all'art. 19 afferma: "Se i diritti dell'uomo stabiliti dalla Costituzione sono violati dal potere pubblico in contrasto con la Costituzione, la resistenza di ciascuno è diritto e dovere". La Costituzione del Lander di Brandeburgo del 31.1.1947, all'art. 6 afferma: "Contro le leggi in contrasto con la morale e l'umanità sussiste un diritto di resistenza". Anche la Costituzione della Repubblica Federale Tedesca all'art.20, 4° comma, afferma: "Tutti i tedeschi hanno diritto alla resistenza contro chiunque intraprenda a rimuovere l'ordinamento vigente, se non sia possibile alcun altro rimedio".

<sup>48</sup> Tale rinnovato interesse si manifestò con "un approccio eminentemente giusnaturalistico, come conseguenza, tra l'altro, di un ritorno storicamente ciclico al diritto naturale nei momenti di gravi crisi o quando le strutture poste dal diritto positivo a garanzia delle libertà vengono travolte dall'esercizio violento del potere, del quale per altro il diritto stesso diviene strumento e testimonianza", L. VENTURA, *op. cit.*, p. 182 s.

<sup>49</sup> E' interessante sottolineare che, in Italia, il dibattito sul diritto di resistenza prese l'avvio, nel secondo dopoguerra, con la memoria rivolta a quanto storicamente avvenuto nel periodo immediatamente precedente al 1925, quando si ebbe l'instaurazione vera e propria del regime fascista. Il punto di riferimento in materia che si aveva all'epoca, infatti, era la triplice distinzione, elaborata da Vittorio Emanuele Orlando tra resistenza individuale, resistenza collettiva legale e resistenza rivoluzionaria. Posto che la nota "vicenda dell'Aventino" costituì un tentativo di resistenza collettiva legale, e fu sconfitto, è significativo che nel 1925, in un articolo apparso su "Critica fascista", dal titolo *Legittimità della resistenza*, si sostenne che la resistenza collettiva legale non esiste e che le uniche vie percorribili sono le due rimanenti: la resistenza individuale e quella rivoluzionaria. Queste due vie furono concretamente imboccate, rispettivamente, da chi, come Croce, invocava l'obiezione di coscienza individuale, e da chi, come Gramsci e Nenni, invocava la rivoluzione proletaria come strumento di lotta al fascismo.

È evidente che la struttura di questa norma non è esattamente edificata sulle basi del principio di sovranità popolare; il riferimento al popolo è, infatti, meramente successivo a quello allo Stato. “La riconducibilità dei poteri positivamente istituiti al popolo assume quindi un significato palesemente organizzatorio, e non attiene al piano del fondamento, della legittimazione, poiché quei poteri esistono prima di ogni manifestazione di volontà popolare e prima della stessa costituzione: essi sono i poteri dello Stato sovrano, che la costituzione limita ma non genera<sup>50</sup>”.

Significativamente, subito dopo l’approvazione dell’art. 2, venne posto in discussione l’art. 3 del Progetto, su proposta del democristiano Dossetti: “La resistenza individuale e collettiva agli atti dei pubblici poteri, che violino le libertà fondamentali e i diritti garantiti dalla presente costituzione, è diritto e dovere di ogni cittadino<sup>51</sup>”.

Il nesso tra i due articoli citati venne evidenziato da Moro, il quale rilevò che la delimitazione della sovranità entro i confini dell’ordinamento giuridico è necessario presupposto per la legittimazione della resistenza agli atti arbitrari dello Stato sovrano.

In prima battuta, dunque, la resistenza “venne concepita anche come un dovere morale da sancire nella Costituzione<sup>52</sup>” e come criterio direttivo per il legislatore penale, inibito, di conseguenza, nella repressione di quei comportamenti che si sostanziano nell’esplicazione di una forma di legittima resistenza agli atti arbitrari dei poteri dello Stato.

Sin da subito, comunque, si levarono le prime obiezioni sull’opportunità di inserire nella Carta costituzionale un diritto che, se considerato come individuale, non necessita di tale riconoscimento, dato che “rimane difficile definirne la natura”, e che, se considerato come collettivo, si realizza soprattutto attraverso atti rivoluzionari. Ci fu chi, come Togliatti, pur dichiarando di votare a favore dell’approvazione dell’art. 3, in quanto traduzione del principio irrinunciabile della non sottomissione al potere tirannico, ne evidenziò la scarsa rilevanza, nell’ambito di una sua giustificazione legale, in quanto atto in ogni caso rivoluzionario, e, per ciò stesso, giustificabile esclusivamente nell’ottica di una vittoria.

In ogni caso, l’art. 3 del Progetto venne approvato con soli due voti contrari e un’astensione.

Dal dibattito della Prima Sottocommissione possono agevolmente enuclearsi dei concetti utili alla comprensione di quanto avvenne in sede di Assemblea vera e propria in materia di diritto di resistenza.

In primo luogo occorre rilevare, ancora una volta, un “aggancio non solo sistematico alla sovranità<sup>53</sup>”, anche se con le limitazioni, già evidenziate, rilevanti dall’attribuzione della stessa allo Stato, e in via meramente sussidiaria, al popolo.

---

<sup>50</sup> M. FIORAVANTI, *Costituzione e popolo sovrano*, Bologna, 2004, p. 92.

<sup>51</sup>

E’ evidente il richiamo, del resto più volte invocato nella stessa *Sottocommissione*, all’art. 21 della Costituzione francese: “Qualora il Governo violi la libertà e i diritti garantiti dalla Costituzione, la resistenza sotto ogni forma è il più sacro dei diritti e il più imperioso dei doveri”.

<sup>52</sup> L. VENTURA, *op. cit.*, p. 186.

<sup>53</sup> L. VENTURA, *op. cit.*, p. 187.

In secondo luogo, è palese che il supporto all'inserimento del diritto di resistenza nella Carta Costituzionale provenne soprattutto dagli esponenti della corrente cattolica, mentre le sinistre accettarono il concetto di resistenza al potere soltanto "per un'affermazione di principio e nella convinzione della necessaria legittimazione storica, attraverso il successo, di qualsiasi rivoluzione"<sup>54</sup>.

Nel passaggio in Assemblea, tuttavia, non si ebbe più né la correlazione tra gli artt. 2 e 3 del Progetto né, soprattutto, il supporto dei democristiani.

Il diritto di resistenza venne inserito nell'ambito del Titolo IV, relativo ai rapporti politici, e, in particolare, nell'art. 50, per il quale "Ogni cittadino ha il dovere di essere fedele alla Repubblica, di osservare la Costituzione e le leggi, di adempiere con disciplina ed onore le funzioni che gli sono affidate.

Quando i pubblici poteri violino le libertà fondamentali ed i diritti garantiti dalla Costituzione, la resistenza all'oppressione è diritto e dovere del cittadino".

Nel maggio 1947, quando la discussione si svolse nel *plenum* dell'Assemblea Costituente, si levarono da più parti perplessità dovute non tanto al principio sotteso al diritto di resistenza, ma piuttosto, come già avvenne in sede di Sottocommissione, all'opportunità del suo inserimento nella Costituzione.

Rodi, ad esempio, rilevò che costituzionalizzare il diritto di resistenza avrebbe imposto l'intero sistema al potenziale rischio di strumentalizzazione di tale diritto da parte di un qualsiasi ente politico in base ad una eventuale differenza ideologica tra quest'ultimo e il Governo.

Caristia, poi, sottolineò che il riconoscimento della resistenza sarebbe stato superfluo, dati i numerosi, ulteriori ed efficaci strumenti di garanzia posti per l'integrità del sistema.

Fu il comunista Giolitti ad intervenire a difesa del secondo comma dell'art. 50, sottolineandone il carattere di essenzialità, soprattutto in relazione al fatto che occorreva legare il primo comma di tale articolo, che stabiliva il dovere di fedeltà alla Repubblica e alla Costituzione, al secondo comma dello stesso, che, specularmente, ammetteva il diritto di resistenza nei confronti di atti che potevano potenzialmente ledere proprio la Repubblica e la Costituzione.

Benvenuti fu l'autore della proposta del rinvio della discussione sul tema nell'ambito di quella più ampia delle garanzie costituzionali, e, in particolare, della Corte Costituzionale.

Nel dicembre 1947, pertanto, il dibattito sulla resistenza venne traslato in una visione del tutto diversa da quelle dei precedenti, e collocato nell'ottica della legge potenzialmente incostituzionale<sup>55</sup>, circoscrivendone, dunque, l'ambito di applicazione in un lasso limitato di tempo che va dalla promulgazione di una legge incostituzionale alla dichiarazione di illegittimità da parte della Corte Costituzionale.

---

<sup>54</sup>

L. VENTURA, *op. cit.*, p. 188.

<sup>55</sup> Ciò perché si ebbe "l'inserimento della tematica in quella della obbligatorietà della legge, per il singolo, in via di presunzione viziata di incostituzionalità e tuttavia non ancora dichiarata illegittima", L. VENTURA, *op. cit.*, p. 197.

In tale prospettiva, Rossi considerò di quantomeno dubbia opportunità la scelta di riconoscere al cittadino il diritto di giudicare la costituzionalità di una disposizione.

L'estinzione del dibattito sulla resistenza, e la causa della relativa soppressione del secondo comma dell'art. 50 del Progetto, viene attribuita all'intervento del democristiano Costantino Mortati. Egli rilevò, infatti, che, qualora si considerasse il diritto di resistenza come esercitabile nei confronti di singoli atti del potere esecutivo, allora "è possibile che la legge stabilisca il diritto di resistenza individuale senza bisogno di una norma costituzionale<sup>56</sup>"; qualora poi il diritto di resistenza venisse riferito come diretto contro le supreme cariche istituzionali, occorrerebbe altresì rilevare la presenza nel testo costituzionale di altre garanzie volte a preservare il sistema dagli arbitrii di tali poteri. Un diritto di resistenza potrebbe configurarsi, al limite, dopo l'esaurimento di tali garanzie, e qualora persino la Corte costituzionale convalidasse l'atto arbitrario; ma, in tal caso, la resistenza assumerebbe un carattere metagiuridico, e, quindi, non sarebbe opportuno disciplinarla nel testo costituzionale. Mortati, pertanto, seppure sottolineando la continuità del pensiero cattolico sul tema, annunciò la contrarietà del gruppo democristiano (proprio quello stesso gruppo che si fece promotore dell'inserimento di tale diritto nella Costituzione) all'approvazione del secondo comma dell'art. 50.

Successivamente, venne approvata la proposta di soppressione della norma citata, essendo prevalsa, dunque, la convinzione che il problema fosse di natura essenzialmente politico-morale (di "diritto naturale") piuttosto che giuridica<sup>57</sup>. Quindi, il *leit-motiv* della discussione fu la considerazione dell'intangibilità del diritto di resistenza sul piano dei principi, contrapposta, però, all'inopportunità della sua regolamentazione giuridica e, quindi, positiva; ciò che conferma, ancor di più, la caratterizzazione fortemente giusnaturalistica che continuò ad avere il tema.

Considerando *in toto* l'evolversi dei dibattiti dell'Assemblea costituente sull'argomento, è palese il legame quasi costante tra il diritto di resistenza e la sovranità, data la sua "collocazione tra gli strumenti, seppure di carattere eccezionale, con cui il popolo riprende in un dato momento storico l'esercizio pieno e diretto di essa, stante il fallimento sul piano fisiologico degli altri strumenti mediati di esercizio<sup>58</sup>".

7. È proprio dalle discussioni sorte in sede di Assemblea costituente che prende vita il dibattito dottrinale, successivo all'entrata in vigore della Costituzione, che tenta di scorgere le tracce della legittimazione del diritto di resistenza all'interno del testo costituzionale, seppure nel silenzio dello stesso.

---

<sup>56</sup>

L. VENTURA, *op. cit.*, p. 199.

<sup>57</sup> La mancata approvazione della norma, tuttavia, "non volle significare (...) rifiuto dei valori in essa sottesi, e, comunque, negazione del dovere etico o di diritto naturale o politico di opporsi alla soppressione delle libertà fondamentali e della democrazia", A. CERRI, *op. cit.*, p. 7. Così anche P. BARILE, *Il soggetto privato nella Costituzione italiana*, Padova, 1953, p. 249: "Dai lavori preparatori si ha la sensazione che l'Assemblea Costituente non abbia voluto, dunque, costituzionalizzare un tale principio, ma che non abbia neppure voluto prendere l'esplicita posizione di vietarlo".

<sup>58</sup>

L. VENTURA, *op. cit.*, p. 201.

Acclarata la distinzione tra resistenza e rivoluzione, offuscata invece in sede costituente<sup>59</sup>, occorre trovare un aggancio sistematico all'attribuzione dell'esercizio di un diritto che appare indiscutibile sotto il profilo logico.

A tal proposito, si riaffermano le correlazioni concettuali già rilevate nell'evolversi del dibattito in Assemblea costituente: sovranità popolare, garanzia costituzionale, dovere di fedeltà alla Repubblica e alla Costituzione.

È difficile contestare, infatti, almeno in linea di principio, che il diritto di resistenza sia una conseguenza, un'implicazione della sovranità popolare affermata nel secondo comma dell'art. 1 della Costituzione stessa<sup>60</sup>, così come era in realtà già *in nuce* nell'elaborazione filosofica sul tema.

È impensabile, infatti, che, a fronte della messa in discussione, o della violazione dei principi cardine del sistema, non possa attivarsi ciò che costituisce il fondamento ultimo del sistema stesso, cioè l'esercizio della sovranità spettante al popolo.

Quasi come nelle teorie contrattualistiche, occorre ipotizzare una sorta di patto fiduciario e di controllo tra governanti e governati, assurgendo a parametro di tale controllo "il rispetto e l'attuazione della Costituzione"<sup>61</sup>; nel momento in cui tale presupposto venga meno, i governati (il "popolo", secondo la dicitura costituzionale) sono legittimati a riassumere il potere sovrano.

Da una tale considerazione discende quella ulteriore in base alla quale presupposto per l'esercizio legittimo della resistenza è innanzitutto una grave violazione della Costituzione; secondariamente, occorre il previo esaurimento degli altri strumenti garantistici a tutela della Costituzione posti nel sistema ed infine, è necessario che la "delega di poteri" ai governanti sia basata su un meccanismo di consenso che viene meno nel momento in cui i governanti si macchiano di gravi violazioni dei principi costituzionali.

Per l'individuazione di fattispecie concrete riconducibili al concetto di "grave violazione della Costituzione", presupposto indispensabile per l'esercizio del diritto di resistenza, appare opportuno esplicitare tale locuzione in un "attacco obiettivamente riconoscibile alle norme e situazioni costituzionali, che garantiscono il regolare svolgimento della vita dello Stato conformemente al dettato costituzionale e sono al servizio della certezza e chiarezza del diritto"<sup>62</sup>. Deve trattarsi, dunque, di azioni sovversive dei principi fondanti l'ordinamento, e che, in quanto tali, possono concretizzarsi, ovviamente, soltanto nell'ambito di

---

<sup>59</sup> "Gli stessi lavori preparatori dimostrano che un antico vizio logico, quello di non distinguere tra resistenza e rivoluzione, e fra resistenza individuale e resistenza collettiva, serpeggia sempre nel tema in esame e annebbia le idee", P. BARILE, *op. cit.*, p. 249. L'Autore, infatti, sottolinea in merito che "la rivoluzione è un fatto normativo, espressione del potere costituente, in quanto tendente al rovesciamento del regime; e il suo significato è l'opposto della resistenza, che è garanzia di regime".

<sup>60</sup> Infatti, appare "indiscutibile che il popolo, a fronte di violazioni della Costituzione o di gravissimi attentati alla stessa, senza che gli organi di controllo si attivino, comminando le sanzioni previste, o perché conniventi o perché posti in grado di non funzionare, riassume in sé il potere sovrano di cui è titolare e tenda a ristabilire l'ordine costituzionale", L. VENTURA, *op. cit.*, p. 212.

<sup>61</sup> L. VENTURA, *op. cit.*, p. 213.

<sup>62</sup> W. WERTENBRUCH, *op. cit.*, p. 341. *Ibidem*, si precisa che, in ogni caso, "il costituente deve sforzarsi di rendere difficile una grave violazione della costituzione inserendovi ostacoli adeguati e presumibilmente ben funzionanti".

attività di quegli organi idonei ad essere potenzialmente lesivi, *per se* e attraverso la propria attività, di principi costituzionali.

Secondariamente, perché possa parlarsi di esaurimento delle garanzie costituzionali a difesa del sistema, e, quindi, della necessità di resistere, occorre l'acquiescenza dello Stato-persona all'attività sovversiva dei governanti; tale acquiescenza si concretizza laddove esso si ponga in concorso con l'attività sovversiva, dato che solo allora si potrà concretizzare l'inefficienza di ogni meccanismo garantistico predisposto all'interno dello Stato-governo<sup>63</sup>.

Appare chiaro pure che di diritto di resistenza nell'ordinamento costituzionale italiano possa parlarsi nella misura in cui si assuma il consenso come base dell'obbligo politico; infatti, laddove l'obbedienza alle istituzioni fosse carpita con l'uso della forza, la resistenza non si manifesterebbe più come diritto, ma come "unico mezzo per rispondere alla forza con la forza, assumendo virtualmente i connotati del movimento rivoluzionario<sup>64</sup>".

In linea di principio, dunque, il diritto di resistenza spetta al popolo e viene da esso esercitato nella misura in cui spetta al popolo e viene da esso esercitata la sovranità. In realtà, tuttavia, il concetto di "popolo" di cui all'art. 1 della Costituzione si concretizza sicuramente non nella totalità dei cittadini italiani, bensì in quella parte di società tanto attiva politicamente da formare i "corpi intermedi" (partiti, movimenti, sindacati) nel rapporto governanti-governati, che sono poi i luoghi di esercizio privilegiati del potere sovrano nei confronti dell'attività istituzionale in senso stretto. Saranno proprio questi "corpi intermedi", o per la particolare rilevanza ad essi attribuita della Costituzione stessa, ovvero per la concreta influenza effettivamente esercitata all'interno della comunità statale, ad assumere il ruolo di garanti ultimi dell'integrità del sistema costituzionale, in nome di quella sovranità popolare di cui al secondo comma dell'art. 1. Ovviamente, poi, una tale considerazione non coinvolge "gruppi esigui che, dichiarando di agire in nome del popolo o di una classe, «resistano», anche in modo violento, senza il seguito popolare o di quella classe in nome della quale affermano di agire<sup>65</sup>".

Malgrado la difficile contestabilità di tali opinioni dottrinali non sono mancati, tuttavia, "correttivi" in merito alla naturale discendenza del diritto di resistenza dalla sovranità popolare.

È stato rilevato, ad esempio, che tale tesi non coglie "quell'immane momento di solitudine dell'uomo di fronte al potere, in cui matura la perigliosa decisione di resistere". In tale circostanza, infatti, "i suoi atti isolati, pur orientati in base al principio di sovranità popolare, non ne costituiranno esercizio; saranno invece, sul terreno giuridico, adempimento del dovere di fedeltà<sup>66</sup>".

---

<sup>63</sup>

Così G. AMATO, *op. cit.*, p. 100.

<sup>64</sup>

L. VENTURA, *op. cit.*, p. 213.

<sup>65</sup>

L. VENTURA, *op. cit.*, p. 215.

<sup>66</sup>

A. CERRI, *op. cit.*, p. 7.

Del dovere di fedeltà<sup>67</sup> incumbente sui cittadini (art. 54 C.: “tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica e di osservarne<sup>68</sup> la Costituzione<sup>69</sup> e le leggi”), e che sembra trovare un’ulteriore specificazione nell’art. 52 (“la difesa della Patria è sacro dovere del cittadino”), si discorre come avente “funzione di cerniera che racchiude la personalità e tutti i doveri del soggetto nello Stato, in quanto ad esso, in ultima analisi, e cioè alla fedeltà al regime costituzionale, può ritenersi che facciano capo, prendano vita e ragione tutti gli altri doveri generali<sup>70</sup>”. Effettivamente pare corretto considerare la resistenza come attuazione di tale dovere, nel momento in cui la Repubblica e la Costituzione, alle quali il dovere di fedeltà<sup>71</sup> è dovuto, siano messe in crisi dall’attività arbitraria dei governanti<sup>72</sup>; in tal

67

Per una trattazione esauriente del dovere di fedeltà si rimanda a L. VENTURA, *Art. 54*, in *Commentario della Costituzione* a cura di G. Branca, *Art.53-54, Rapporti politici*, tomo II, Bologna-Roma, 1994, p. 47 ss., A. MORELLI, *Voce Fedeltà alla Repubblica*, in *Dizionario di diritto pubblico*, diretto da S. Cassese, III, Milano 2006, pp. 2468-2474, Id., *Il dovere di fedeltà alla Repubblica, Relazione al Convegno annuale del Gruppo di Pisa su I doveri costituzionali nella giurisprudenza della Corte*, Acqui Terme (Alessandria), 9-10 giugno 2006, in AA.VV., *I doveri costituzionali: la prospettiva del giudice delle leggi*, a cura di R. Balduzzi-M. Cavino-E. Grosso-J. Luther, Torino 2007, pp. 140-205, L. VENTURA, *La fedeltà alla Repubblica*, Milano, 1984. Sin dall’Introduzione all’argomento, l’Autore sottolinea lo stretto nesso di collegamento esistente tra tale dovere e la resistenza al potere. Infatti, dopo aver rilevato il mancato inserimento del diritto di resistenza nel testo costituzionale, l’Autore dichiara “sostenibile che nel nostro ordinamento, esso, come diritto positivo, trovi luogo e costituisca la garanzia estrema della Costituzione, potendo essere inteso come atto estremo di fedeltà autentica alla Repubblica” (p. 6).

68

“La fedeltà precede necessariamente, sotto il profilo concettuale e logico, l’osservanza e ne rappresenta il presupposto normativo”. Infatti, “mentre l’osservanza si collega logicamente a norme giuridiche, la fedeltà si riporta ai valori istituzionalmente desumibili dalla Costituzione, ma da essa distinti nella misura in cui la Costituzione stessa viene intesa nel suo profilo formale.

Oggetto del dovere di fedeltà è dunque il contenuto materiale di una certa Costituzione, assunto come sua ragione legittimatrice, mentre oggetto del dovere di osservanza sono le norme di un dato testo costituzionale, nella loro portata di fonte della validità di quell’ordinamento, oltre a tutte le norme di esso con queste collegate attraverso la dimensione ordinaria della legalità” (R. VENDITTI, *Fedeltà (dir. cost.)*, in *Enc. dir., cit.*, p. 171 s.).

69

“Se è vero che fedeltà alla Repubblica significa fedeltà al tipo di Stato previsto dalla Costituzione e quindi all’ordinamento politico-costituzionale da essa prefigurato e se il risultato del semplice sillogismo è che fedeltà alla Repubblica è sinonimo di fedeltà alla Costituzione, si pone il problema della differenziazione e della compatibilità tra dovere di fedeltà e dovere di osservanza della Costituzione. In proposito si può sin d’ora dire che, mentre la Costituzione può essere osservata da particolari soggetti, dagli organi dello Stato-apparato che ne sono in definitiva i destinatari tecnici e che, soli, sono nella concreta condizione di applicarla o non, di rispettarla o di violarla, essa non può materialmente essere osservata direttamente dai semplici cittadini, al di fuori di qualche caso relativo alla estensione dell’applicabilità degli artt. 3, 36 e 37 ai rapporti interpretati. I cittadini, ove si colga la pur sottile differenza, possono essere fedeli all’ordinamento costituzionale democratico instaurato dalla Costituzione e quindi ad essa fedeli” (L. VENTURA, *op. ult. cit.*, p. 43 s.). Inoltre, l’osservanza della Costituzione, e il relativo dovere di fedeltà alla stessa, è da riferire a “quelle norme della Costituzione ineliminabili attraverso un procedimento di revisione costituzionale, poiché altri concetti, altri valori pur desumibili dalla Costituzione non possono costituire parametro certo per il cittadino, cui si chiede di adempiere ad un dovere giuridico di fedeltà, a causa della loro indeterminatezza e spesso della loro natura metagiuridica” (L. VENTURA, *op. ult. cit.*, p. 86).

70

A. CERRI, *op. cit.*, p. 7.

71

“La fedeltà alla Repubblica, in sostanza, si identifica con la fedeltà alla Costituzione ed all’ordinamento da essa introdotto, sul quale si regge lo Stato, cessando di essere o generica fedeltà allo Stato *tout court*, o specifica fedeltà alla forma di Stato repubblicana” (L. VENTURA, *op. ult. cit.*, p. 42).

72

“Pertanto può porsi il problema della rispondenza, in un sistema democratico, dell’insieme dei governanti alla volontà ed agli interessi dei governati, che quindi non possono essere vincolati da un dovere di fedeltà nei confronti dello Stato-apparato rispetto al quale la collettività esercita un controllo politico, nei modi previsti dalla Costituzione, sulla attività dello stesso, che può culminare in una serie di sanzioni sia a tutela della necessaria rispondenza di tale attività alla sua volontà ed ai suoi interessi, sia, più in generale, a tutela della Costituzione; con la conseguenza ultima di una resistenza, legittimata dalla attribuzione in capo al popolo del potere sovrano, nei confronti di organi dello Stato-apparato che compissero atti gravemente lesivi dell’ordinamento costituzionale democratico e, quindi, della costituzione formale” (L. VENTURA, *op. ult. cit.*, p. 47).

caso la resistenza assume più propriamente il connotato di dovere, e solo secondariamente quello di diritto. Del resto, la stretta connessione tra i due concetti era stata rilevata anche in sede di Assemblea costituente; nel Progetto di Costituzione, infatti, essi erano stati disciplinati nella medesima disposizione, l'art. 50, quasi a volerne evidenziare la concatenazione logica e fattuale<sup>73</sup>.

Tuttavia, accettare tale correlazione tra resistenza e fedeltà non significa necessariamente vanificare la più stretta correlazione tra resistenza e sovranità, essendo la sovranità il primo irrinunciabile principio sul quale si fonda l'intero sistema, con tutte le implicazioni che ne derivano.

Pertanto, paradossalmente, seppure il diritto-dovere di resistenza non sia stato costituzionalizzato nell'ordinamento italiano, e non sia presente nel testo costituzionale, è proprio nell'ordinamento e nel testo costituzionale che esso va individuato nel suo ruolo di principio-cardine del sistema e nella sua concreta, variegata fenomenologia. Negare tale rilevanza alla resistenza significherebbe infatti negarla anche alla difesa ultima e irrinunciabile del sistema italiano, che si attiva laddove tutte le altre difese, le altre garanzie, siano malfunzionanti o inibite nel funzionamento.

8. La fenomenologia del diritto di resistenza è quanto mai vasta e differenziata, soprattutto in contesti, come quello attuale, in cui le spinte verso la "resistenza" (ai Governi, alle leggi, al "sistema globale", e persino all'unità geografica nazionale), appaiono crescere sempre più in intensità e capacità di proselitismo. Tenuto conto di questa varietà, è opportuno premettere che l'analisi di tale fenomenologia

---

73

"Non è del resto affatto casuale che nel progetto approvato dalla commissione dei Settantacinque e presentato in Assemblea, l'originario art. 50 mentre prevedeva al primo comma che «Ogni cittadino ha il dovere di essere fedele alla Repubblica, di osservare la Costituzione e le leggi, di adempiere con disciplina ed onore le funzioni che gli sono affidate», al secondo comma aggiungeva «Quando i pubblici poteri violano le libertà individuali ed i diritti garantiti dalla Costituzione, la resistenza alla oppressione è diritto e dovere del cittadino»" (L. VENTURA, *op. ult. cit.*, p. 6).

L'Assemblea Costituente iniziò a discorrere del dovere di fedeltà in relazione al giuramento di fedeltà alla Repubblica da parte dei parlamentari: il primo articolo in merito, infatti, proposto nella seduta del 19 settembre 1946, disponeva che «Al momento di assumere l'esercizio delle loro funzioni, i deputati presteranno giuramento di fedeltà alla Costituzione repubblicana e di coscienzioso adempimento dei loro doveri». «Al di là delle contingenti opposte prese di posizione circa l'opportunità di imporre il giuramento ai deputati, che fanno emergere la realtà, evidenziata dai risultati del referendum istituzionale, di un Paese diviso fra monarchia e repubblica, contrapposizione che sarà decisiva ai fini delle scelte del Costituente, assume chiara rilevanza la puntualizzazione fatta da Mortati che il problema del giuramento dei deputati va collegato con quello della introduzione nella Costituzione di una norma che vieti la modificazione della forma repubblicana dello Stato, dalla quale discenderebbe, proprio per i deputati, la necessità di un giuramento di fedeltà alla stessa" (L. VENTURA, *op. ult. cit.*, p. 22).

Il dibattito dei Costituenti, infatti, sottintende il timore di un potenziale rovesciamento della neonata forma repubblicana: "i Costituenti hanno dunque inteso sancire il dovere di fedeltà alla Repubblica come fedeltà alla forma istituzionale, alla forma che lo Stato assumeva in seguito al referendum istituzionale, con al fondo la valutazione, allora attuale e fondata, della possibilità che in un Paese sostanzialmente diviso tra fautori e nostalgici della monarchia e sostenitori della Repubblica, potesse esservi il pericolo reale di una restaurazione del regime monarchico" (L. VENTURA, *op. ult. cit.*, p. 36).

Se interpretato alla luce degli originari intendimenti dei Costituenti, l'attuale art. 54, relativo al dovere di fedeltà, parrebbe espressivo di una norma anacronistica "in quanto oggettivamente, per ciò che è dato sapere, non esiste il pericolo di una restaurazione monarchica, non solo per motivi interni dovuti al, tutto sommato, avvenuto consolidamento delle istituzioni repubblicane e democratiche, ma anche per un generale decadimento di quella forma di Stato, iniziatosi alla fine del primo e proseguito alla fine del secondo conflitto mondiale" (L. VENTURA, *op. ult. cit.*, p. 38).

Per una trattazione sul dibattito dell'Assemblea Costituente sul dovere di fedeltà, e delle problematiche ad esso connesso, si rimanda a L. VENTURA, *Il giuramento di fedeltà alla Repubblica nei lavori della Costituente*, in *op. ult. cit.*, pp. 191 ss.).

considererà come sottintesa la delimitazione del concetto di resistenza “puro”, quindi scevro da implicazioni di carattere politico o ideologico, e si svolgerà nell’ambito di questo stesso concetto. Verrà tralasciata, pertanto, ogni considerazione su quelle ipotesi di malcelata strumentalizzazione del concetto di “resistenza” atte a supportare un progetto politico a volte sovversivo dell’ordinamento costituzionale, ovvero a dare una giustificazione “filosofico-giuridica” a mere avversioni nei confronti di determinate scelte politiche, nazionali e internazionali.

Troppo spesso, inoltre, l’invito a “resistere” equivale all’invito ad usare forme di violenza ingiustificata e gratuita, ingenerando così sfiducia e confusione in merito a quella che è (in teoria, almeno, dovrebbe esserlo), invece, la manifestazione più sana e sacra del principio di sovranità popolare.

Dalla totalità delle considerazioni fin qui svolte, infatti, *condicio sine qua non* della legittimità del diritto di resistenza è che essa sia intesa come *ultima ratio* per il ripristino dell’ordinamento costituzionale violato, e che la sua attuazione prescinda da motivazioni di carattere opportunistico e meramente contingente.

Dati i fini propri di questo lavoro, appare opportuno soffermarsi brevemente su forme di resistenza peculiari perché “attuate da un organo costituzionale nei confronti di altro o di altri organi dello stesso tipo, ovvero in quanto poste in essere all’interno di alcuni di essi, se collegiali, da parte delle minoranze<sup>74</sup>”.

Anche in questo caso, presupposto indispensabile per il legittimo esercizio della resistenza è una grave violazione dei principi costituzionali e la finalità di ripristino del corretto assetto costituzionale.

Rilevano innanzitutto i poteri presidenziali posti a garanzia della Costituzione da esercitarsi nelle ipotesi di messa in pericolo della stessa da parte di altri organi costituzionali, e che sono “ai confini fra resistenza codificata e resistenza *extra ordinem*<sup>75</sup>”.

Deciso e autonomo rilievo ha assunto, negli ultimi tempi<sup>76</sup>, il problema del potere del Presidente della Repubblica di rifiutare l’emanazione di un decreto legge potenzialmente incostituzionale<sup>77</sup>.

E’ incontestabile che il decreto legge rappresenti l’ipotesi più penetrante di assunzione di potere legislativo da parte del Governo<sup>78</sup>, giacché il passaggio parlamentare è previsto solo in una fase temporalmente successiva, e cioè

<sup>74</sup>

L. VENTURA, *Le sanzioni costituzionali*, cit., p. 139.

<sup>75</sup>

A. CERRI, *op. cit.*, p.4.

<sup>76</sup> Ci si riferisce ai profili costituzionalistici della vicenda Englaro. Vasta la bibliografia sul tema. A mero titolo esemplificativo, si rimanda a V. LIPPOLIS, *Gli equilibri Colle-Governo*, il Mattino, 17 febbraio 2009; S. GAMBINO, *Eluana, Berlusconi e Napolitano*, Calabria Ora, 7 febbraio 2009; S. RODOTA’, *Giornata nera per la Repubblica*, in la Repubblica, 7 febbraio 2009 e, successivamente, dello stesso A., *Lo tsunami costituzionale*, la Repubblica, 9 febbraio 2009; S. STAMMATI, *Breve nota sui problemi costituzionali suscitati dal caso Englaro*, [www.astrid.eu](http://www.astrid.eu); U. ALLEGRETTI, *Un rifiuto presidenziale ben fondato*, [www.astrid.eu](http://www.astrid.eu); V. ONIDA, *Il controllo del Presidente della Repubblica sulla costituzionalità dei decreti-legge*, in [www.astrid.eu](http://www.astrid.eu); A. MANZELLA, *L’arrembaggio alla Costituzione*, la Repubblica, 9 febbraio 2009.

<sup>77</sup> La dottrina ha già annoverato il suddetto potere di veto nell’ambito delle forme di resistenza nei congegni costituzionali. Ci si riferisce a L. VENTURA, *op. ult. cit.*, p. 151.

quando l'atto governativo ha già prodotto effetti<sup>79</sup>; in questo caso il controllo presidenziale agisce su una fonte normativa sottratta al controllo del Parlamento, nonché a quello dell'opinione pubblica, non tacendo il fatto che nei sessanta giorni di vigenza è pressoché impossibile che possa essere attivato il controllo della Corte Costituzionale<sup>80</sup>. Pertanto, forse proprio nel caso di un decreto legge, il controllo del Presidente della Repubblica dovrebbe essere più incisivo e stringente<sup>81</sup>, nella misura in cui spetta al solo Governo la valutazione politica sulla sussistenza dei presupposti per l'adozione del decreto stesso<sup>82</sup>.

A diversa conclusione si dovrebbe giungere nell'ipotesi di un rifiuto da parte del Capo dello Stato di autorizzare la presentazione alle Camere di un disegno di legge palesemente incostituzionale<sup>83</sup>.

Sempre assumendo come parametro di giudizio l'efficacia dell'atto oggetto del potere di veto presidenziale, appare davvero difficile che un disegno di legge possa essere considerato ex se capace di provocare effetti irreversibile a fronte di disposizioni in esse contenute; e, ancor di più, appare difficile che un disegno di legge possa concretamente attentare alla Costituzione. Inoltre, anche qualora così fosse, il Presidente della Repubblica potrebbe, dando per acquisita l'approvazione del testo da parte delle Camere, rinviare alle Camere stesse la successiva legge; a maggior ragione, l'ordinamento costituzionale prevede il giudizio della Corte costituzionale sulla costituzionalità della legge come ultimo grado di rimedi alla violazione del testo costituzionale.

Alla luce di queste considerazioni, l'eventuale rifiuto presidenziale di autorizzare la presentazione di disegni di legge di iniziativa governativa apparirebbe eccessivo rispetto alle concrete potenzialità lesive dell'ordinamento costituzionale che per sua natura ha il disegno di legge.

Diverso è il discorso per quanto riguarda il rifiuto di promulgazione della legge ordinaria; sebbene la Costituzione preveda che il Capo dello Stato possa rinviare per due volte alle Camere la legge incostituzionale, è opinione ormai acquisita che

---

<sup>78</sup> "Il decreto-legge costituisce la sola ipotesi in cui il Governo, sia pure provvisoriamente, per la durata massima di sessanta giorni, può mettere in discussione *motu proprio* il monopolio della funzione legislativa conferito alle Camere dall'art. 70 Cost. Sebbene la stabilizzazione degli effetti normativi del decreto-legge richieda un passaggio parlamentare, che deve condurre alla conversione in legge, non è dubbio che quegli effetti si producano per sessanta giorni nell'ordinamento, in ragione della semplice e autonoma volontà del Governo", M. LUCIANI, *op. cit.*, p. 13.

<sup>79</sup> Per ulteriori considerazioni sul decreto legge come fonte del diritto, e per riferimenti alla prassi, A. BALDASSARRE - C. MEZZANOTTE, *Gli uomini del Quirinale*, Bari, 1985, p. 257; L. PALADIN, *Le fonti del diritto italiano*, Bologna, 1996, p. 26; A. CELOTTO, *L'abuso del decreto legge*, Padova, 1997, p. 259.

<sup>80</sup> Si tratta difatti di un "controllo di legittimità preventiva sul più "pericoloso" dei poteri del Governo: decreti per fare norme legislative che entrano in vigore, prima ancora che il Parlamento se ne possa occupare"; l'osservazione è di A. MANZELLA, *op. cit.*

<sup>81</sup> Così G. U. RESCIGNO, *Commento all'art. 87*, in *Commentario della Costituzione*, a cura di G. Branca, Bologna, 1978, p. 207.

<sup>82</sup> In effetti, sul piano delle sanzioni costituzionali, è opportuno osservare che esiste la possibilità "che il Capo dello Stato sia incriminato per attentato alla Costituzione, nonché per alto tradimento dal Parlamento che non intenda condividere la responsabilità che scaturisce dall'emanazione di un decreto legge eversivo della Costituzione e che non intende convertire in legge". Difatti "nel caso del decreto legge la responsabilità delle Camere sorge al momento della conversione. Pertanto, ove le stesse fossero contrarie al decreto eversivo, potrebbero, oltre a non convertirlo, votare una mozione di sfiducia opportunamente presentata ed applicare pertanto una sanzione nei confronti del Governo, ed inoltre instaurare il procedimento d'accusa contro il Capo dello Stato", L. VENTURA, *op. ult. cit.*, p. 151 e s.

<sup>83</sup> Una tale ipotesi è analizzata diffusamente in L. VENTURA, *op. ult. cit.*, p. 150.

Egli possa continuare a rifiutare la promulgazione di una legge siffatta qualora essa possa concretamente configurare un attentato alla Costituzione.

Difatti, si ritiene che in questo caso la funzione di garanzia che è insita nello *status* di Capo dello Stato sia tale da legittimare un "superamento" del testo costituzionale, e legittimi una sorta di resistenza *extra ordinem*, ma, nel contempo, atto proprio a garantire l'ordine costituzionale.

Questa considerazione, però, non deve neppure essere estremizzata nel senso di pretendere dal Presidente della Repubblica l'esercizio di funzioni spettanti a un organo di controllo di legittimità degli atti legislativi; altrimenti, potrebbe paradossalmente configurarsi una sorta di responsabilità politica del Presidente stesso nel momento in cui una legge, pure promulgata, fosse successivamente dichiarata incostituzionale dalla Corte.

E, ancor più paradossalmente, la funzione della Corte Costituzionale verrebbe in gran parte svuotata di senso, dato che essa interverrebbe solo laddove il Capo dello Stato avesse esercitato in modo anticostituzionale i poteri che gli sono propri!

In realtà, da due presidenze a questa parte, parrebbe potersi configurare un istituto innovativo e intermedio tra la promulgazione e il rifiuto di promulgare; ci si riferisce allo strumento utilizzato dal Presidente Ciampi e, recentemente, dal Presidente Napolitano, della "promulgazione con riserva" che ha portato un Autore<sup>84</sup> a parlare di una "dottrina presidenziale delle fonti".

Collocandosi nell'ambito di un recentemente rilevato<sup>85</sup> sviluppo dell'organo presidenziale e di un incremento dei relativi poteri, la prassi costituzionale più recente ha registrato due episodi di tal genere; a ridosso della promulgazione della legge 15 aprile 2002, n. 112, e della legge rubricata "Disposizioni in materia di sicurezza pubblica", approvata il 2 luglio 2009 e non ancora pubblicata, i Presidenti Ciampi prima e Napolitano poi hanno ritenuto di dover inviare due missive rese note attraverso un comunicato del Quirinale.

In queste missive, i Capi dello Stato esprimono dubbi e preoccupazioni in merito ai testi normativi promulgati, sia sotto il profilo della legittimità, sia sotto il profilo del cosiddetto "merito costituzionale".

In realtà, con le riserve che può suscitare una rigida distinzione tra giudizio di legittimità e di merito e, ancor di più, tra giudizio di merito e giudizio di merito costituzionale, parrebbe in prima approssimazione che la recente tendenza presidenziale sia quella di un utilizzo sempre più ampio del potere di esternazione laddove le censure riguardino profili di merito e, viceversa, un utilizzo "ortodosso" dei poteri enumerati dalla Costituzione allorché si tratti di sindacare vizi di legittimità.

Difatti, sebbene il ruolo di Presidente della Repubblica abbia dei confini così sfumati da rendere pressoché impossibile rinvenire una uniformità di comportamento tra un Capo dello Stato e il suo predecessore, è incontestabile che esso sia orientato sempre più verso un ampliamento del concreto esercizio

---

<sup>84</sup> A. RUGGERI, *Verso una prassi di leggi promulgate con "motivazione"... contraria?*, in [www.forumcostituzionale.it](http://www.forumcostituzionale.it). Con riferimento alla recentissima vicenda relativa al Presidente Napolitano, Id., *Ancora un caso di promulgazione con "motivazione"... contraria*, in [www.forumcostituzionale.it](http://www.forumcostituzionale.it).

<sup>85</sup> M. C. GRISOLIA, *Alla ricerca di un nuovo ruolo del Capo dello Stato nel sistema maggioritario*, in [www.associazionedeicostituzionalisti.it](http://www.associazionedeicostituzionalisti.it)

del potere di esternazione, strumentale all'esercizio della funzione di garante politico.

Sembrerebbe che gli ultimi Capi dello Stato abbiano voluto quanto più possibile bloccare ipotesi di necessario utilizzo della "resistenza", o intervenendo preventivamente in via informale, ovvero sollecitando correttivi successivi alle leggi promulgate; si vuole quindi allontanare quanto più possibile la concezione del Presidente della Repubblica quale "reggitore dello Stato nelle crisi del sistema"<sup>86</sup> proprio mettendo in atto gli accorgimenti necessari ad evitare tali crisi.

Considerando l'"ultimo grado" del sistema sanzionatorio predisposto dalla Costituzione, in dottrina<sup>87</sup> si è posta l'ipotesi che sia la Corte costituzionale a violare la Costituzione; in una ipotesi siffatta, non essendo legislativamente previsto alcun procedimento di composizione della crisi, detentori del diritto di resistenza potrebbero essere eventuali giudici in disaccordo con l'indirizzo anticostituzionale adottato dalla Corte, sino a giungere a un vero e proprio atteggiamento ostruzionistico.

Il meccanismo della Corte potrebbe essere infatti bloccato dalla costante mancanza del quorum, messa in atto dai giudici "di minoranza" in forza dell'art. 16, l. n. 87 del 1953, ovvero dalle dimissioni da un numero di giudici tale da rendere la composizione della Corte paralizzata dalla mancanza del numero minimo di undici elementi che l'ordinamento richiede.

In realtà, come pure rilevato, nessuno dei meccanismi sopra citati potrebbe effettivamente garantire l'integrità dell'ordinamento rispetto a una attività *contra constitutionem* della Corte; a questo obiettivo potrebbe giungersi solo mediante una attività di revisione costituzionale tendente all'abrogazione dell'art. 5 l. cost. n. 1 del 1953 e dell'art. 3 l. cost. n. 1 del 1948, ovvero una modifica dell'art. 135 della Costituzione.

Si rileva infatti che solo questa ultima ipotesi possa essere idonea a fungere da "deterrente" rispetto all'operato incostituzionale della Corte.

Annoverare l'ostruzionismo parlamentare<sup>88</sup> tra le forme di "resistenza" presenti a livello dello Stato-governo ha come necessaria implicazione la condizione che l'ostruzionismo stesso venga posto in essere per impedire l'adozione di provvedimenti in palese contrasto con la Costituzione, e non per mere motivazioni di divergenza ideologica tra maggioranza e minoranza parlamentare. Infatti, esiste l'ipotesi che "un uso anomalo ed in definitiva scorretto dell'ostruzionismo conduca in qualche modo alla fine di uno strumento che esiste da quando esistono i parlamenti moderni e che viceversa potrebbe rivelarsi di estrema utilità in caso di attacchi alla Costituzione portati sia con legge ordinaria sia con legge di revisione

---

<sup>86</sup> C. ESPOSITO, *Capo dello Stato*, in *Enc. dir.*, Milano, 1960, VI, p. 237 ss.

<sup>87</sup> L. VENTURA, *op. ult. cit.*, p. 154.

<sup>88</sup> Per una trattazione monografica dell'istituto si rinvia a G. BERTOLINI, *Ostruzionismo parlamentare*, in *Enc. dir.*, XXI, Milano, 1981, pp. 476 ss.

A p. 486, l'Autore rileva un'unanimità di pareri dottrinali riguardo all'individuazione del presupposto logico dell'ostruzionismo tecnico "che è poi l'appello al «sacrosanto» principio di resistenza ai «pubblici poteri» quando questi, una volta eliminate o superate le garanzie giuridico-costituzionali (anche giurisdizionali), opprimono o tendono ad opprimere le libertà fondamentali".

eversiva<sup>89</sup>”, anche se, negli ultimi decenni, continue modifiche regolamentari hanno depotenziato tale strumento.

Una siffatta interpretazione dell'ostruzionismo sembra concretizzare, peraltro, la considerazione, anzitempo svolta, in base alla quale l'esercizio concreto della sovranità popolare di cui all'art. 1 Cost., nella società odierna, è affidato ad organismi intermedi rispetto a governanti e governati; in questo caso, alla minoranza parlamentare. Tuttavia l'ostruzionismo parlamentare, pur essendo una sorta di proiezione del diritto di resistenza popolare non ne costituisce una delle forme, perché è da collocarsi pur sempre all'interno dell'organo costituzionale nel quale è usualmente esercitato, che resta, dunque, il Parlamento.

La legittimità dell'azione ostruzionistica viene spesso valutata, infatti, anche con riferimento alla configurabilità di un diritto di resistenza: “l'ostruzionismo è legittimo quando l'opposizione lo conduce in Parlamento con l'appoggio nel Paese dell'opinione pubblica e di vasti movimenti popolari, raffigurandosi in tal modo come l'esercizio di una specie di “diritto di resistenza” contro gli abusi della maggioranza e come un chiaro sintomo di un distacco del Paese reale dal Paese legale e di una crisi delle massime istituzioni rappresentative<sup>90</sup>”.

8. Come anticipato nelle premesse a questo lavoro, in dottrina è stata proposta la locuzione “resistenza confermativa<sup>91</sup>” per evidenziare, provocatoriamente, quanto nei nostri *mala tempora*, possa paradossalmente essere proprio l'osservanza alla legge a poter essere considerata una forma di resistenza<sup>92</sup>.

Tale forma, a tratti paradossale e provocatoria, può rinvenirsi agevolmente in episodi di cronaca italiana degli ultimi decenni che hanno come protagonisti magistrati e docenti universitari<sup>93</sup> che, sebbene quasi sempre sprovvisti di adeguata garanzia e protezione<sup>94</sup>, hanno inteso adempiere i propri doveri in ossequio al senso dello Stato e della giustizia e che, consapevolmente o meno, hanno contribuito, con il loro esempio, alla riappropriazione dei valori fondamentali del sistema da parte dei cittadini (anche in realtà nelle quali tali valori apparivano impossibili da radicare), in onore della Costituzione che diventa, in tal modo, anima di un “ordinamento vivente” e reale struttura della società.

---

<sup>89</sup>

L. VENTURA, *op. ult. cit.*, p. 167.

<sup>90</sup> T. MARTINES, *Diritto costituzionale*, Milano, 2005, p. 268.

<sup>91</sup> Ci si riferisce ad A. CERRI, *Resistenza «confermativa»*, in *op. cit.*, p. 8, che mutua la definizione “consuetudine «confermativa»” proposta, in merito alla vigenza delle regole sulla produzione del diritto, da C. ESPOSITO in *Consuetudine (diritto costituzionale)*, in *Enc. dir.*, IX, Milano, 1961, p. 465

<sup>92</sup> “in un sistema, come il nostro, ancora insidiato da forze esterne ed interne, da terrorismi di varia natura e di vario colore, oltreché da gruppi talvolta operanti, almeno in parte, entro la struttura stessa del potere «legale», non di rado l'osservanza della legge può configurarsi come un atto di resistenza”; così A. CERRI, *ibidem*.

<sup>93</sup>

Le vicende, diverse ma tragicamente uguali, di persone come Giovanni Falcone, Paolo Borsellino, Massimo D'Antona, Marco Biagi i quali, in onore del senso dello Stato e della fedeltà alle istituzioni, hanno perso la vita per mano mafiosa o terroristica, costituiscono lo scenario reale di una vera e propria resistenza confermativa, così come intesa in questa sede.

<sup>94</sup>

Emblematiche, a tal proposito, appaiono le seguenti, ormai celebri, frasi: “Si muore generalmente perché si è soli, o perché si è entrati in un gioco troppo grande. Si muore spesso perché non si dispone delle necessarie alleanze, perché si è privi di sostegno.

In Sicilia la mafia colpisce i servitori dello Stato che lo Stato non è riuscito a proteggere” (G. FALCONE, *Cose di Cosa nostra*, a cura di M. PADOVANI, Milano, 1994, p. 171).

Questa forma di resistenza è, come poche altre, espressione più che genuina del principio di fedeltà alla Costituzione, e rappresenta “una vicenda di dura difesa dei principi, forse oscura, ma non insignificante, per il vasto respiro collettivo, nella nostra storia giuridica<sup>95</sup>”.

A questo punto, trarre delle “conclusioni”, tradizionalmente intese, dall’esposizione di un argomento così vasto e poliedrico quale è il diritto di resistenza, sarebbe davvero un mero tentativo di incastonare in un ordine preconfezionato una realtà che, in quanto tale, è, e non può non essere, in continuo divenire. Il diritto di resistenza, infatti, è strettamente legato all’evoluzione, allo *status* della società alla quale si riferisce, e, così come non può dirsi “conclusa” una società, allo stesso modo non può dirsi “conclusa” la trattazione sulla resistenza al potere. Sempre diverse saranno le forme di potere contro le quali occorrerà opporre legittima “resistenza”, e sempre diversi saranno i soggetti legittimi detentori di questo diritto.

La situazione più estrema e paradossale che si potrebbe ipotizzare sarebbe quella in cui, invece di resistere ad un potere, ad un sistema ritenuto illegittimo, si sarebbe costretti a resistere alla mancanza di un sistema, di un potere, che ricondurrebbe ad una sorta di “stato di natura” hobbesiano di *bellum omnium contra omnes*, e che porterebbe all’assolutismo come unico mezzo per ristabilire la pace.

Come palliativo per evitare degenerazioni di questo tipo, si potrebbe auspicare l’instaurazione di un ordine a fronte del quale resistere sarebbe irragionevole; ma persino un “ordine della ragione” potrebbe essere oggetto di contestazione, soprattutto perché è davvero arduo immaginare un concetto di “ragione” che non possa essere strumentalizzato per i fini settoriali più variegati. Un ordine del genere potrebbe essere allora rintracciato solo in una società matura, che non avrebbe neppure bisogno di leggi per comporre i conflitti, perché saprebbe auto-governarsi; in questo caso, resistere sarebbe davvero inconcepibile.

Tuttavia, essendo intuibile l’irrealizzabilità di un tale *status quo*, il punto d’inizio e il punto d’arrivo della problematica relativa alla resistenza resta sempre la Costituzione, da considerare come una sorta di bussola nel disorientamento generale, causato da avvenimenti che sempre più spesso tendono a superare il confine che separa razionalità ed irrazionalità. Alla luce di ciò, occorrerebbe, quindi, trovare (o ritrovare) un comune senso di appartenenza, un *idem sentire de re publica*, pur nella diversità di progetti e programmi, pur nell’inevitabile scontro di idee e ideologie, che funga da supporto all’esistenza e alla sopravvivenza dei principi fondamentali del nostro ordinamento costituzionale.

\*Cultore della materia in Diritto Costituzionale e collaboratrice presso le cattedre di Diritto costituzionale e Diritto costituzionale II - Università degli Studi *Magna Græcia* – Catanzaro – [rosangela.cassano@libero.it](mailto:rosangela.cassano@libero.it)

---

<sup>95</sup> A. CERRI, *ibidem*.